

# Ambasciata d'Italia in Brasile



## LO STATUS DEGLI ITALIANI IN BRASILE UNA GUIDA PRATICA

Brasília  
2006



Ambasciata d'Italia  
a Brasilia

**LO STATUS DEGLI ITALIANI IN BRASILE  
UNA GUIDA PRATICA**

BRASILIA  
Aprile 2006

## SOMMARIO

INTRODUZIONE _____	05
LA PERMANENZA DEGLI STRANIERI IN BRASILE _____	06
I VISTI _____	07
• Transito _____	07
• Turistico _____	07
○ Dati sui flussi turistici italiani in Brasile _____	07
• Temporaneo _____	08
○ Prospetto n. 1: Nuove regole per la concessione del visto permanente in Brasile beneficiano piccoli e medi imprenditori stranieri _____	08
• Proroga e trasformazione _____	10
• Cambiamento di datore di lavoro o attività _____	11
• Visto permanente _____	12
• Visto di cortesia, ufficiale e diplomatico _____	13
○ Prospetto n. 2: La concessione del visto d'ingresso per lavoro agli italiani _____	14
PERMANENZA DEFINITIVA _____	16
• Registro degli stranieri _____	17
• Alterazioni del registro _____	17
• Alterazione del nome _____	18
• Cambio di indirizzo _____	19
• Uscita e ritorno _____	19
ASILO POLITICO E RIFUGIO _____	20
ACQUISIZIONE DELLA NAZIONALITÀ BRASILIANA _____	21
NATURALIZZAZIONE _____	22
• Naturalizzazione provvisoria _____	23
• Altri tipi di naturalizzazione _____	24
• Naturalizzazione straordinaria _____	25
• Archiviazione _____	25
• Decreto di concessione della naturalizzazione, emissione e consegna del certificato _____	26
• Termine per il ritiro del certificato _____	26

PERDITA DELLA NAZIONALITÀ _____	28
• Riacquisto della nazionalità _____	28
• Revoca dell'atto che ha dichiarato la perdita della nazionalità _____	29
PROVVEDIMENTI COERCITIVI _____	30
• Rimpatrio _____	30
• Depotazione _____	30
• Espulsione _____	31
• Estradizione _____	32
TRASFERIMENTO DI PERSONE CONDANNATE _____	34
• Differenza tra estradizione e trasferimento di persone condannate _____	35

## **Documentazione**

Struttura del dipartimento degli stranieri _____	36
• Divisione di permanenza degli stranieri _____	36
• Divisione di nazionalità e naturalizzazione _____	36
• Divisione di provvedimenti coercitivi _____	36
• Divisione di studi e pareri _____	36
• Centrale di assistenza agli stranieri _____	37
• Comitato Nazionale per i Rifugiati – CONARE _____	37
Documenti per l'istruzione delle richieste _____	37
Legge n. 6815 del 19 agosto 1980 _____	38
Elenco degli indirizzi e telefoni utili _____	69

## INTRODUZIONE

Questa guida pratica sullo status degli italiani in Brasile nasce prima di tutto per sistematizzare le varie norme nazionali e internazionali che disciplinano l'entrata e la permanenza degli italiani in Brasile.

Il Brasile è il prodotto di varie correnti immigratorie che nel corso dei secoli hanno contribuito a popolare il Paese e a favorirne lo sviluppo. Negli ultimi anni il flusso migratorio dall'Italia – in passato imponente – si è ridotto, ma abbiamo comunque una presenza importante di italiani che risiedono permanentemente in Brasile di centinaia di migliaia di connazionali che ogni anno lo visitano come turisti: è a loro che si rivolge principalmente questa guida. Essa si propone di fornire in linguaggio semplice alcune informazioni utili su varie situazioni giuridiche nelle quali gli stranieri (e quindi gli italiani) si possono venire a trovare in Brasile.

La guida è basata su una recente pubblicazione del Ministero della Giustizia, *O estatuto jurídico do estrangeiro*, integrata e rivista per adattarla alla realtà dei cittadini italiani che risiedono in Brasile. Il testo è stato poi completato con una serie di informazioni e statistiche utili. Particolarmente ricca la sezione dedicata ai testi normativi, molti dei quali sono tradotti in italiano per la prima volta nella loro interezza.

Il nostro auspicio è che questa pubblicazione possa aiutare a risolvere i dubbi principali sullo status giuridico degli italiani in questo grande, meraviglioso Paese.

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla redazione di questo volume. Sono in particolare riconoscente alla dott.ssa Isaura Soares Miranda, Direttore del Dipartimento per gli Stranieri del Ministero della Giustizia, per l'autorizzazione a tradurre alcuni documenti prodotti da quel Ministero, e all'avv. Giacomo Guarnera, che ci ha fornito preziosi consigli basati sulla sua esperienza "sul campo".

Michele Valensise  
*Ambasciatore d'Italia in Brasile*

## **PERMANENZA DEGLI STRANIERI IN BRASILE**

In generale gli stranieri possono entrare nel territorio nazionale del Brasile dopo il rilascio di un visto d'ingresso, che può essere ottenuto presso la ripartizione consolare brasiliana estera più vicina alla residenza dell'interessato. Fa eccezione alla regola generale il caso in cui - per effetto di un accordo internazionale o sulla base dell'applicazione del principio della reciprocità di trattamento - è prevista la dispensa dal visto.

Il passaporto è il documento di viaggio, emesso dall'autorità competente del Paese di origine, che permette al suo titolare di uscire dal territorio del suo Paese e di ritornarvi.

Il visto è l'autorizzazione apposta, sul passaporto o su un documento equivalente, dall'autorità consolare, all'esito della verifica circa la sussistenza di alcuni requisiti.

La regola generale prevede che la durata di utilizzazione del visto ottenuto sia pari a 90 giorni; prima della decorrenza dei 90 giorni il cittadino straniero potrà ottenere una nuova convalida del visto presso la locale *Policia Federal*, avente efficacia al massimo per altri 90 giorni; è importante segnalare che il rinnovo del visto deve essere chiesto prima della scadenza dei 90 giorni, in quanto non è permessa la permanenza o l'ingresso degli stranieri con visto scaduto nel territorio brasiliano.

La presentazione del passaporto o del visto non è obbligatoria nei casi in cui ciò non sia richiesto in applicazione del principio della reciprocità di trattamento o per effetto di un accordo internazionale: un esempio, a tal ultimo proposito, è l'Accordo sull'esenzione di visti tra gli Stati che fanno parte del MERCOSUL.

### **Gli italiani non hanno l'obbligo di visto quando si recano in Brasile a scopo turistico<sup>1</sup>.**

Secondo le linee guida in tema di politica immigratoria, l'ingresso dello straniero in Brasile a carattere permanente viene permesso per raggiungere gli obiettivi di ottenimento di manodopera specializzata, di trasferimento di tecnologie, di captazione di risorse finanziarie e tecnologiche per settori specifici, di protezione del lavoratore nazionale.

La materia in oggetto è disciplinata dalla Legge n. 6.815/80, modificata dalla Legge n. 6.964/81, ed è stata regolamentata con il Decreto n. 86715/81 e da alcune risoluzioni del Consiglio Nazionale d'Immigrazione.

---

<sup>1</sup> Scambio di note tra Italia e Brasile sui visti per i passaporti comuni del 21 aprile 1960 e 1° giugno 1960 (testo in <http://www2.mre.gov.br/dai/italvistos.htm>).

## I VISTI

### Visto di transito

Il visto di transito potrà essere concesso allo straniero che, per arrivare al Paese di destinazione, deve entrare nel territorio brasiliano. Il visto di transito permette la permanenza fino a 10 giorni, improrogabili.

### Visto turistico

Il visto turistico viene concesso a coloro che intendono effettuare dei viaggi di carattere ricreativo o di visita, senza finalità immigratoria; conseguentemente, lo straniero che ha ottenuto un visto turistico non potrà esercitare in territorio brasiliano attività remunerate.

Il rilascio di questa tipologia di visto permette allo straniero di entrare in territorio brasiliano più volte, ma ogni singola permanenza non potrà avere durata superiore ai 90 giorni, prorogabili per altri 90 giorni; in ogni caso, nell'arco di un periodo di 12 mesi, la permanenza non potrà eccedere i 180 giorni.

La proroga del visto turistico dovrà essere sollecitata, entro il termine di permanenza, presso una delle sedi della Polizia Federale, ma può essere anche ridotta o cancellata, a discrezione del Ministero della Giustizia; è vietata la trasformazione del visto turistico in visto permanente.

Il visto turistico è valido per 5 anni, a condizione di reciprocità.

#### Flusso di turisti italiani in Brasile 2003 / 2004.

VIA AEREA		VIA MARITTIMA		VIA TERRESTRE		VIA FLUVIALE		TOTALE	
2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
213.992	269.302	1.707	1.771	5.422	5.438	69	52	221.190	276.563

Fonte: Ministero do Esporte e Turismo

## **Visto temporaneo**

I visti temporanei, previsti dall'articolo 13 della Legge 6815/80 sono i seguenti:

1. visto per viaggio culturale o missione di studio;
2. visto per viaggio di affari;
3. visto per artista o sportivo;
4. visto per studente;
5. visto per scienziato, professore, tecnico o professionista di altra categoria, in regime di contratto o a servizio per il Governo brasiliano;
6. visto per corrispondente di giornale, rivista, radio, televisione o agenzia di notizie straniera; e
7. visto per ministro di confessione religiosa o membro di istituzione di vita consacrata e di congregazione od ordine religioso.

## **Visto per viaggio culturale o missione di studio**

Il termine di permanenza massimo è pari a due anni, prorogabili per un periodo identico, se richiesto.

## **Visto per viaggio di affari**

Il visto ha validità massima di cinque anni, e permette la permanenza fino ad un massimo di 90 giorni, prorogabili per un periodo analogo, su richiesta.

### **Prospetto n. 1**

#### **Nuove regole per la concessione del visto permanente in Brasile beneficiano piccoli e medi imprenditori stranieri.**

Il visto permanente per l'investitore straniero consiste nell'autorizzazione concessa dal Ministero degli Esteri al candidato residente all'estero che desideri stabilirsi definitivamente in Brasile.

Il Consiglio Nazionale per l'Immigrazione, organo vincolato al Ministero del Lavoro, ha emanato il 6 ottobre 2004 la Risoluzione normativa n° 60 (<http://www.mte.gov.br/Menu/imigracao/conselhonacional/Legislacao/rn/Reso6415.asp>) che prevede norme per l'ottenimento del visto permanente da parte dell'investitore straniero che sia persona fisica.

La suddetta normativa ha apportato un'importante innovazione nel settore dell'immigrazione e, conseguentemente, nella prospettiva di sviluppo del paese, nella misura in cui ha reso possibile l'ingresso di imprenditori stranieri in piccole e medie imprese .



La regolamentazione anteriore, infatti, (la Risoluzione normativa n° 28 del 28.11.1998), revocata dalla citata Risoluzione normativa n° 60 del 2004, prevedeva che lo straniero interessato ad ottenere il visto permanente, al fine di investire le proprie risorse di origine esterna in attività produttive in Brasile, avesse l'onere di fornire la prova che l'investimento economico da effettuare avesse un valore uguale o superiore a US\$ 200.000.

La nuova normativa, invece, dispone che la concessione di tale tipo di visto sia condizionata ad un investimento diretto, ovvero in un'impresa costituita in Brasile, di un valore uguale o superiore a US\$ 50.000; si è prevista, quindi, una riduzione significativa del valore dell'investimento richiesto per ottenere il visto.

È opportuno evidenziare, inoltre, che eccezionalmente ed a discrezione del Consiglio Nazionale dell'Immigrazione potrà essere concesso il visto permanente ad investitori stranieri persone fisiche che abbiano investito un valore inferiore a US\$ 50.000, il cui progetto di investimento, tuttavia, preveda la creazione di 10 nuovi posti di lavoro, mediante l'assunzione di manodopera brasiliana, entro un termine di 5 anni.

Così come per l'investitore persona fisica, anche per l'investitore persona giuridica sono state introdotte alcune novità.

Sulla base della Risoluzione normativa n° 56 del 2003, attualmente revocata, l'impresa che desiderava nominare un cittadino straniero per l'esercizio delle funzioni di amministratore, direttore o manager, doveva dimostrare di:

- volere realizzare un investimento in moneta, trasferimento di tecnologia od altri beni di capitale per un valore uguale o superiore a US\$ 200.000; oppure,
- aver prodotto, nell'anno anteriore a quello della richiesta del visto, un aumento minimo della busta paga, decorrente dalla creazione di nuovi posti di lavoro, uguale o superiore al 20% o, in alternativa, riguardante almeno 240 lavoratori con salario minimo.

A seguito dell'entrata in vigore della Risoluzione n° 62 del 2004, invece, è stata prevista una nuova possibilità tali imprese; per l'ottenimento del visto permanente in favore del cittadino straniero che dovrà assumere la qualità di amministratore, direttore o manager, la persona giuridica dovrà dimostrare di:

- a) volere realizzare un investimento di valore uguale o superiore a US\$ 200.000, o l'equivalente in altra moneta, per ciascun amministratore, direttore o esecutivo indicato; oppure,

b) volere realizzare un investimento in moneta o il trasferimento di tecnologia o di altri beni di capitale per un valore uguale o superiore a US\$ 50.000, purché sia congiuntamente presentato un progetto diretto alla creazione di almeno 10 nuovi posti di lavoro durante i due anni successivi all'istallazione dell'impresa o all'ingresso dell'amministratore, direttore o manager nella compagine sociale.

Alla luce di quanto sin qui esposto, si può affermare che i recenti interventi normativi potranno permettere una maggiore espansione del mercato brasiliano, mediante la creazione di nuove opportunità di investimento per gli imprenditori stranieri.

### **Visto per corrispondente di giornale, rivista, radio, televisione o agenzia di notizie straniera**

Il visto permette una permanenza fino a quattro anni, prorogabili per un periodo uguale, se richiesto con almeno 30 giorni di anticipo sulla data di scadenza. Al suo titolare è vietato l'esercizio di attività remunerata da fonte brasiliana.

### **Visto per ministro di confessione religiosa o membro di istituto di vita consacrata e di congregazione od ordine religioso**

Il visto permette la permanenza fino ad un anno, prorogabile un'unica volta per un identico periodo, sempre se richiesto con almeno 30 giorni di anticipo sulla data di scadenza.

La trasformazione del visto da temporaneo in permanente potrà essere autorizzata dal Dipartimento degli Stranieri, dalla Segreteria Nazionale della Giustizia e del Ministero della Giustizia, qualora richiesta con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza della proroga.

### **Proroga e trasformazione dei visti**

In tema di proroga e trasformazione dei visti, va sottolineato che l'articolo 38 della Legge n. 6815/80 vieta la legalizzazione della permanenza dello straniero clandestino od irregolare (in questi casi lo straniero dovrà lasciare il territorio nazionale e sollecitare un nuovo visto all'estero); pertanto, per ottenere la proroga o la trasformazione di un visto già concesso, la richiesta dovrà essere necessariamente formulata entro il termine di permanenza concesso.

Gli organi competenti a decidere sulle richieste di proroga della permanenza e di trasformazione del visto da temporaneo in permanente, sono:

- il Dipartimento degli Stranieri, la segreteria Nazionale della Giustizia ed il Ministero della Giustizia per gli stranieri titolari di visti temporanei in viaggio culturale o missione di studio, per gli studenti, per la manodopera straniera in regime di contratto di lavoro, per il corrispondente di giornale, rivista, radio, televisione o agenzia di notizie straniera, per i ministri di una confessione religiosa o per il membro di istituto di vita consacrata e di congregazione od ordine religioso;
- la Polizia Federale per la proroga dei visti temporanei per viaggi d'affari o per artista o sportivo.

I documenti necessari per richiedere la proroga dei visti temporanei (di competenza del Dipartimento degli Stranieri) e ottenere la trasformazione del visto temporaneo in permanente, quando permessa, sono indicati nel formulario ufficiale della richiesta, creato con Decreto MJ n. 334/88, che l'interessato potrà ottenere richiedendolo alla Polizia Federale o collegandosi al sito del Ministero della Giustizia: [www.mj.gov.br](http://www.mj.gov.br).

### **Cambio del datore di lavoro o di attività lavorativa - Cumulo di funzioni**

Lo straniero ammesso nel territorio nazionale mediante un contratto di lavoro, previamente autorizzato dal Ministero del Lavoro, potrà esercitare l'attività lavorativa esclusivamente presso l'istituzione con cui ha stipulato il contratto e che è responsabile della concessione del visto.

Lo straniero, tuttavia, potrà lasciare l'impresa responsabile della concessione del visto in possesso e, con il consenso della stessa, entrare in un'altra impresa, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero della Giustizia, su parere del Ministero del Lavoro.

Nei casi in cui lo straniero abbia violato le norme appena citate egli potrà essere espulso, previa cancellazione del visto (comma X dell'articolo 125 della Legge 6815/80).

Sulla base, infine, della Risoluzione normativa n° 62/2004, lo straniero che ha assunto la qualifica di amministratore o di direttore nell'ambito di una società, nelle ipotesi in cui abbia ottenuto un visto permanente, potrà rivestire tali cariche anche in altre società appartenenti allo stesso gruppo economico, mediante il rilascio di una specifica autorizzazione ad opera del Ministero del Lavoro.

## Visto permanente

Il visto permanente è concesso allo straniero che intende stabilirsi definitivamente nel territorio brasiliano.

Il rilascio di tale visto è subordinato, comunque, al soddisfacimento delle esigenze previste dalle norme di selezione degli immigranti, stabilite dal Consiglio Nazionale d'Immigrazione.

Gli italiani residenti permanentemente in territorio brasiliano erano 68403 alla data del 1° novembre 2005.

Cittadini stranieri residenti permanenti in Brasile (novembre 2005).

PAESE	MASC.	FEM.	TOTALE
Portogallo	148007	129629	277636
Giappone	48195	46102	94297
Italia	38730	29673	68403
Spagna	32276	25906	58182
Argentina	19425	13917	33342
Germania	15805	12250	28055
USA	15946	10014	25960
Cile	14065	10492	24557
Cina	12644	11286	23930
Uruguay	13194	9654	22848
Bolivia	11250	8634	19884
Corea	8021	7793	15814
Francia	8557	5504	14061
Libano	8055	5585	13640
Peru	5684	3780	9464
Paraguay	4665	4604	9269
Gran Bretagna	5723	2698	8421
Polonia	2933	3270	6203
Paesi Bassi	3946	2240	6186
Svizzera	3605	1887	5492
Colombia	2530	2112	4642
Romania	1583	2138	3721
Austria	2000	1647	3647
Serbia e Montenegro	1462	1915	3377

Siria	1627	1473	3100
Grecia	1894	1035	2929
Lituania	1064	1788	2852
Canada	1626	1098	2724
Angola	1668	1017	2685
Belgio	1573	990	2563
Messico	1214	1172	2386
Venezuela	1144	972	2116
Svezia	1135	595	1730
Cuba	966	607	1573
Russia	652	902	1554
Israele	867	644	1511
Giordania	1029	467	1496
Ungheria	622	722	1344
India	782	518	1300
Danimarca	823	419	1242
Norvegia	969	219	1188
Ecuador	697	483	1180
Australia	524	323	847
Finlandia	399	307	706
Capo Verde	327	361	688

Dati forniti dal Ministero della Giustizia.

### **Visto di cortesia, ufficiale e diplomatico**

La concessione, la proroga o la dispensa dei visti di cortesia, ufficiale e diplomatico, sono di competenza del Ministero degli Affari Esteri.

Se il termine di permanenza a seguito del rilascio di uno dei visti menzionati è superiore a 90 giorni, il titolare dovrà provvedere alla sua registrazione presso il Ministero degli Affari Esteri.

I visti ufficiale e diplomatico, tenuto conto della qualifica professionale dell'interessato, potranno essere trasformati in visti permanenti con richiesta presentata al Dipartimento degli Stranieri del Ministero della Giustizia, su parere del Ministero degli Affari Esteri.

Numero di visti permanenti concessi a cittadini italiani			
2003	2004	2005	2006
737	380	644	94*
*fino al 31 marzo 2006 Fonte: Ministero della Giustizia			

## Prospetto n. 2:

### La concessione del visto d'ingresso per lavoro.

La normativa brasiliana disciplina in maniera rigida la concessione del visto d'ingresso in Brasile per gli stranieri che intendano svolgere attività lavorative remunerate.

Il visto di lavoro subordinato allo straniero che abbia concluso un contratto di lavoro con una società costituita in Brasile, potrà essere concesso per un periodo iniziale di uno o due anni (rinnovabile), e sarà disciplinato dalla normativa locale in tema di lavoro.

Tra i presupposti per la concessione di tale visto c'è, innanzitutto, la necessità che vi sia una proporzione tra il numero di lavoratori brasiliani e stranieri: la società nazionale dovrà rispettare una proporzione tale da garantire all'interno dell'azienda, sia relativamente al numero dei dipendenti che per quanto attiene al valore degli stipendi corrisposti, i 2/3 di funzionari nazionali ed 1/3 di manodopera straniera.

Un altro tipo di visto è quello denominato permanente, che potrà essere richiesto a favore dell'amministratore o del direttore straniero, alle dipendenze di un imprenditore straniero che dimostri di aver effettuato un investimento minimo equivalente a US\$ 200.000 in Brasile.

Va detto che l'amministratore o il direttore che abbia ottenuto il visto permanente, potrà rivestire tale carica anche all'interno di altre società appartenenti allo stesso gruppo economico, mediante il rilascio di una specifica autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro.

Recentemente è stata introdotta la possibilità di richiedere il visto permanente anche a favore dell'amministratore o del direttore straniero di

un investitore straniero che dimostri di aver effettuato un investimento minimo equivalente a US\$ 50.000, con impegno a creare 10 nuovi posti di lavoro, nei successivi 2 anni dall'istallazione della società brasiliana o dall'assunzione delle funzioni del candidato.

Il visto permanente potrà essere concesso anche ad una persona fisica straniera che effettui direttamente un investimento uguale o superiore a US\$ 50.000, ovvero inferiore a tale valore se la stessa si impegni ad assumere 10 nuovi dipendenti nei successivi cinque anni.

Infine, una terza categoria di visti è quella prevista per i tecnici.

In favore di questi ultimi, in caso d'emergenza (situazione fortuita che metta in rischio la vita, l'ambiente, il patrimonio o che abbia occasionato l'interruzione della produzione o della prestazione di un servizio), potrà essere concesso, direttamente dalla ripartizione consolare competente, un visto di 30 giorni, non prorogabile.

Nelle altre ipotesi è possibile richiedere il visto per un termine determinato ed improrogabile di 90 giorni, oppure per 12 mesi (prorogabile per uguale periodo), essendo vietata espressamente la trasformazione dello stesso in visto permanente.

## **PERMANENZA DEFINITIVA**

La permanenza definitiva è concessa agli stranieri che hanno un figlio o un coniuge brasiliano.

Nel primo caso è necessario che, di forma comprovabile, lo straniero mantenga la prole sotto la propria responsabilità, assistendola moralmente, socialmente ed economicamente.

Nel secondo caso è necessario che la coppia non sia separata di fatto o di diritto.

Potrà, ancora, essere concessa la permanenza definitiva, a titolo di ricongiungimento familiare, allo straniero che è padre, madre, figlio/a o sposo/a del titolare del visto permanente.

Nei casi di richiesta di ricongiungimento con il fratello, il nipote o il pronipote, a questi ultimi potrà essere concesso il visto solo se si tratta di orfani, sempre che non siano coniugati e siano minori di 18 anni, o di incapaci.

Anche agli ascendenti, sempre che sia dimostrata l'effettiva necessità di sostegno da parte del richiedente, potrà essere concesso il visto.

È importante registrare che nelle ipotesi in cui venga a mancare il presupposto che ha giustificato la concessione della permanenza definitiva, come nel caso di abbandono del figlio, di divorzio o di separazione, di fatto o di diritto, o di alterazione del vincolo familiare, si potrà dar luogo all'annullamento dello status di permanenza definitiva.

E' previsto l'annullamento dello stato di permanenza definitiva nei confronti dello straniero che si è allontanato dal Brasile per un periodo ininterrotto superiore a due anni; lo straniero potrà, tuttavia, chiedere nuovamente la condizione di permanenza definitiva (Risoluzione normativa n° 5/97 del Consiglio Nazionale d'Immigrazione), dimostrando che l'allontanamento era stato causato dalle seguenti situazioni:

- I – corsi di studio di laurea o post-universitari;
- II – training professionale;
- III – attività di ricerca presso entità riconosciute dal Ministero della Scienza e Tecnologia;
- IV – attività professionali a servizio del Governo brasiliano;



Se lo straniero non versa in una delle situazioni appena descritte sarà obbligato a chiedere il rilascio di un nuovo visto, secondo le regole generali sopra descritte.

Legittimato a chiedere la permanenza definitiva sarà il cittadino straniero beneficiario del diritto d'asilo o dello status di rifugiato, ai sensi e alle condizioni stabilite dalla Risoluzione normativa n° 6/97 del Consiglio Nazionale d'Immigrazione.

Lo straniero che, titolare di un visto temporaneo, sia professore, tecnico, ricercatore d'alto livello o scienziato, potrà richiedere la permanenza definitiva se in grado di dimostrare di aver assunto tale qualifica dall'esito di un concorso pubblico, di svolgere la propria attività in un ente di insegnamento o di ricerca scientifica o tecnologica, ovvero di essere stato assunto per un periodo superiore a due anni in un'entità privata che svolga attività in tali settori (Risoluzione normativa n. 1/97 del Consiglio Nazionale d'Immigrazione).

Nei casi di cui sopra, l'interessato dovrà recarsi presso l'ufficio della Polizia Federale più vicino alla sua residenza per poter richiedere la permanenza definitiva.

### **Registrazione degli stranieri**

Lo straniero al quale sia stato concesso un visto temporaneo o permanente, e al quale sia stato riconosciuto il diritto d'asilo o lo status di rifugiato è obbligato a registrarsi presso la Polizia Federale entro i 30 giorni successivi alla data del suo ingresso o della concessione dell'asilo o del rifugio.

Lo straniero beneficiario con la trasformazione del visto da temporaneo a permanente o con la concessione della permanenza definitiva, avrà un termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto di concessione nel Diario Ufficiale, per richiedere la registrazione presso la Polizia Federale.

Nel caso in cui la registrazione non venga effettuata entro il termine indicato, l'autorizzazione non avrà più effetto e lo straniero dovrà sollecitare il rilascio di un nuovo provvedimento che gli concede la condizione di permanenza definitiva, dimostrando di versare ancora nelle condizioni in virtù delle quali aveva ottenuto quella concessione.

### **Modifica della registrazione**

Le informazioni contenute nel documento di viaggio (il nome, la nazionalità, ecc.) saranno utilizzate per effettuare la registrazione e, conseguentemente, per emettere il documento di identità in favore dello straniero.

Le modifiche da apportare al registro e, conseguentemente, al documento di identità (come la modifica del nome, della nazionalità o dello stato civile, della data di nascita o della filiazione), dovranno essere richieste al Ministero della Giustizia per il tramite degli uffici della Polizia Federale più vicini al luogo di residenza dello straniero.

Qualora il nome dello straniero venga modificato a seguito della celebrazione del matrimonio o della dichiarazione di annullamento o di nullità del matrimonio, per divorzio o separazione giudiziale, ovvero quale conseguenza della emissione di una sentenza straniera, sarà necessaria l'omologazione della modifica, di competenza del Tribunale Federale Superiore (*Superior Tribunal Federal*).

Lo straniero che acquista un'altra nazionalità, diversa da quella risultante dal registro e conseguentemente dal documento d'identità, avrà un termine di 90 giorni per richiedere la registrazione della nuova nazionalità.

### **Modifica del nome**

L'articolo 43 della Legge n. 6815/80 permette allo straniero di chiedere la modifica del proprio nome nelle seguenti ipotesi:

- a) se è in grado di dimostrare che il nome è errato;
- b) se il nome ha un significato offensivo od espone il titolare al ridicolo;
- c) se ha una pronuncia difficile o è di difficile comprensione, e può essere tradotto o adattato alla lingua portoghese.

Ricorrendo una delle ipotesi menzionate lo straniero dovrà dirigersi alla Polizia Federale del luogo di residenza per sollecitare la modifica del nome.

Nel caso di richiesta di naturalizzazione, lo straniero dovrà dichiarare se desidera o meno che il suo nome sia tradotto o adattato alla lingua portoghese; si intende per "*adattamento*" la scelta di un nome comune nella lingua portoghese.

I cambiamenti del nome o del cognome posteriori alla concessione della naturalizzazione potranno essere autorizzati solo dal Ministero della Giustizia, in casi eccezionali e debitamente motivati, nei termini del comma 3 dell'articolo 115 della Legge n. 6815/80; nel caso in cui la richiesta di cambiamento non venga accolta, l'interessato potrà proporre il ricorso giurisdizionale, tenuto conto che lo stesso è a tutti gli effetti un cittadino brasiliano e che la Costituzione Federale non distingue (salvo i casi in essa previsti) tra brasiliani naturalizzati e non.

Soggetto competente ad autorizzare la modifica del nome è il Dipartimento degli Stranieri, ad eccezione del caso descritto nel paragrafo precedente (vedi paragrafo: modifica della registrazione).

### **Cambio di indirizzo**

Lo straniero registrato, in conformità a quanto dispone l'articolo 81 del Decreto n. 86715/81, è obbligato a comunicare all'organo di Polizia Federale più vicino al luogo della sua residenza ogni eventuale il cambiamento di domicilio o di residenza entro 30 giorni della sua effettuazione. Questa comunicazione potrà essere effettuata personalmente o tramite lettera con Avviso di Ricevimento (A.R.); la comunicazione dovrà contenere obbligatoriamente l'indicazione del nome dello straniero, del numero del documento d'identità e del luogo dove è stato emesso, e di un documento che comprovi la nuova residenza o domicilio.

Qualora il cambiamento di residenza o di domicilio venga effettuato da uno ad un altro Stato della Federazione Brasiliana, la comunicazione dovrà essere fatta personalmente all'organo di Polizia Federale più vicino al luogo della nuova residenza o del nuovo domicilio.

Nel caso in cui lo straniero abbia un procedimento amministrativo pendente presso il Dipartimento degli Stranieri, dovrà inoltre comunicare il cambiamento di indirizzo o domicilio anche a quest'ultimo organo, a mezzo di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **Uscita e ritorno**

Lo straniero registrato come permanente che si allontani dal territorio brasiliano, potrà rientrarvi, senza necessità di visto, sempre che lo faccia entro due anni dalla data in cui ha lasciato il territorio nazionale (articolo 51 della Legge 6815/80).

Se la permanenza all'estero è superiore ai due anni, la registrazione verrà cancellata; in questo caso il reingresso in Brasile sarà subordinato alla concessione di un nuovo visto consolare, così come previsto dalla Risoluzione normativa n. 5/97 del Consiglio Nazionale d'Immigrazione.

Lo straniero registrato come temporaneo che si allontani dal Brasile, potrà rientrarvi, senza necessità di visto, sempre che lo faccia entro il termine di scadenza fissato nella carta d'identità rilasciata dalla Polizia Federale.

In ogni caso, il procedimento di richiesta di proroga, di trasformazione del visto o di permanenza definitiva, se presentato con tempestività, non verrà sospeso nel caso in cui lo straniero si allontani dal territorio brasiliano per un periodo non superiore a novanta giorni, anche con termine di permanenza scaduto o in scadenza.

## **ASILO POLITICO E RIFUGIO**

La concessione dell'asilo politico è tra i principi che regolano le relazioni internazionali della Repubblica Federativa del Brasile, ai sensi del comma X dell'articolo 4 della Costituzione Federale del 1988.

L'asilo politico tutela lo straniero perseguitato nel suo Paese di origine per delitti politici, convinzioni religiose o condizione razziale.

L'asilo politico può essere di due specie: diplomatico e territoriale.

L'asilo politico diplomatico è quello concesso allo straniero che si trova ancora nel territorio del suo Paese di origine; in questo caso, la concessione dell'asilo è di competenza della rappresentanza diplomatica brasiliana all'estero, presente nel luogo dove si trova lo straniero.

L'asilo territoriale è la protezione concessa ad uno straniero entro il territorio di uno Stato. Esso è concesso dal Ministro della Giustizia per un periodo limitato al massimo a due anni, prorogabili, su richiesta dell'interessato, fino a che persistano le condizioni che ne avevano giustificato il rilascio.

Gli esuli ammessi nel territorio nazionale sono soggetti, oltre ai doveri impostigli dal diritto internazionale, ad osservare le disposizioni previste dalla legislazione vigente in Brasile ed a quelle che il Governo brasiliano riterrà di determinare.

Una volta concesso l'asilo allo straniero, questo verrà registrato presso l'organo di Polizia Federale più vicino alla residenza del richiedente; la Polizia Federale, quindi, emetterà il documento d'identità dello straniero.

Va detto, comunque, che se le motivazioni per le quali lo straniero chiede asilo in territorio brasiliano non risulteranno essere sufficientemente dimostrate, il richiedente non potrà entrare o permanere nel territorio nazionale.

Il cittadino straniero, inoltre, può chiedere rifugio alle autorità brasiliane: tale istituto permette la protezione del cittadino straniero da parte delle autorità brasiliane quando esista il fondato timore che egli sia perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, gruppo sociale o opinioni politiche, timore basato su una grave e generalizzata violazione dei diritti umani che obbligano lo straniero a lasciare il suo Paese di origine.

Competente a valutare la richiesta di rifugio è il Comitato Nazionale dei Rifugiati – CONARE, creato con la Legge n. 9474/97 nell'ambito del Ministero della Giustizia; tale ente è competente anche a decidere in merito alla perdita

della condizione di rifugiato, così come ad orientare e coordinare le azioni necessarie per garantire protezione, assistenza e sostegno giuridico al rifugiato.

La differenza che esiste tra gli istituti dell'asilo e del rifugio è che, mentre al primo (asilo) si ricorre normalmente nei casi di persecuzione politica riguardante un singolo individuo, al secondo (rifugio) si ricorre nei casi in cui la necessità di protezione riguarda un numero elevato di perseguitati, come conseguenza di una grave situazione sociale e politica di un determinato Paese o Regione.

Le richieste di asilo e di rifugio devono essere presentate presso il posto di Polizia Federale più vicino al domicilio dell'interessato.

L'uscita dell'esule o del rifugiato dal territorio brasiliano, nei casi in cui avvenga senza la previa ed espressa autorizzazione del Governo brasiliano, comporterà la rinuncia all'asilo o al rifugio, e impedirà il reingresso dello straniero.

### **ACQUISIZIONE DELLA NAZIONALITÀ BRASILIANA**

L'art. 12, comma I, della Costituzione Federale, per effetto dell'Emendamento Costituzionale di Revisione n. 3 del 1994, in relazione all'acquisizione originaria della nazionalità brasiliana, recita:

*"Art. 12. Sono brasiliani:*

*a) i nati nella Repubblica Federativa del Brasile, anche di Paesi stranieri, sempre che questi non siano a servizio del loro Paese;*

*b) i nati all'estero, di padre brasiliano o madre brasiliana, sempre che uno qualunque di loro sia a servizio della Repubblica Federativa del Brasile;*

*c) i nati all'estero, di padre brasiliano o di madre brasiliana, sempre che vengano a risiedere nella Repubblica Federativa del Brasile e optino, in qualsiasi momento, per la nazionalità brasiliana."*

L'art. 109, comma X, della Costituzione Federale esplicita che è di competenza della Giustizia Federale il processo ed il giudizio dei casi di opzione di nazionalità previsti nell'art. 12, comma I, alinea "c", ossia, dei figli di padre o madre brasiliani, nati all'estero e residenti in Brasile.

## NATURALIZZAZIONE

Sulla concessione della nazionalità brasiliana, la Costituzione Federale, all'articolo 12, comma II, così dispone:

*"Art. 12.*

*(...) II – Sono naturalizzati:*

*a) coloro che, conformemente alla legge, acquisiscano la nazionalità brasiliana; esigendosi a quanti provengano da Paesi di lingua portoghese la residenza ininterrotta di appena un anno e idoneità morale;*

*b) gli stranieri di qualsiasi nazionalità residenti nella Repubblica Federativa del Brasile da più di quindici anni ininterrotti e senza condanne penali, sempre che richiedano la nazionalità brasiliana".*

La naturalizzazione descritta al capoverso "a", del comma II dell'articolo sopracitato è conosciuta come "naturalizzazione comune" ed è disciplinata dalla Legge n. 6815/80, modificata dalla Legge 6964 del 1981 che, nell'articolo 112, dispone le seguenti condizioni per la sua concessione:

- capacità giuridica, secondo la legge brasiliana;
- registrazione come permanente in Brasile;
- residenza continua nel territorio nazionale per un periodo minimo di 4 anni, immediatamente anteriori alla richiesta di naturalizzazione;
- saper leggere e scrivere la lingua portoghese, considerate le condizioni del naturalizzando;
- esercizio di professione o possesso di beni sufficienti per il mantenimento proprio e della famiglia;
- buona condotta;
- inesistenza di denuncia, pronuncia o condanna in Brasile o all'estero per crimine doloso per il quale venga comminata una pena minima detentiva, astrattamente considerata, superiore ad un anno.

Per quanto riguarda la residenza ininterrotta nel territorio nazionale richiesta per un periodo minimo di quattro anni, si deve evidenziare che il tempo da considerare è quello della permanenza legale: ci si riferisce, quindi, ai titolari di visto temporaneo, permanente, ufficiale e diplomatico, sempre che, all'epoca della richiesta di naturalizzazione, lo straniero sia stato registrato come permanente.

Questo termine non verrà sospeso o interrotto da eventuali viaggi all'estero, se determinati da motivi rilevanti, ritenuti tali dal Ministero della Giustizia; va

detto, comunque, che la somma dei periodi di assenza dal territorio brasiliano non deve aver superato i 18 mesi, così come previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 119 del Decreto n. 86715/81.

Nel caso in cui il naturalizzando abbia un figlio brasiliano o il coniuge brasiliano, il periodo di residenza di quattro anni potrà essere ridotto ad uno: sul punto si veda la disciplina prevista dall'articolo 113 della Legge 6815/80 <sup>2</sup>.

La richiesta di naturalizzazione verrà istruita presso l'ufficio della Polizia Federale più vicino al luogo di residenza dell'interessato.

Va detto che la naturalizzazione potrà essere concessa al cittadino straniero che si sia trattenuto nel territorio brasiliano per almeno 30 giorni, se questi che versa nelle seguenti ipotesi:

- coniuge straniero sposato da più di cinque anni con un diplomatico brasiliano in attività; ovvero
- straniero che, impiegato in una Missione Diplomatica o in una Ripartizione Consolare del Brasile, possa contare su più di 10 anni di servizio ininterrotti.

In questo caso, la richiesta dovrà essere presentata all'autorità consolare brasiliana nel Paese di residenza che, per mezzo del Ministero degli Affari Esteri, la trasmetterà al Dipartimento degli Stranieri per l'approvazione.

### **Naturalizzazione provvisoria**

La naturalizzazione provvisoria si riferisce allo straniero ammesso in Brasile durante i primi cinque anni di vita, e stabilitosi definitivamente nel territorio nazionale. Trattandosi di persone minorenni, la richiesta dovrà essere presentata dal rappresentante legale.

La richiesta di naturalizzazione provvisoria dovrà essere presentata presso l'organo di Polizia Federale del luogo di residenza dell'interessato o direttamente al Ministero della Giustizia, corredata dalla seguente documentazione:

- documento idoneo a provare la data d'ingresso nel territorio nazionale;
- documento idoneo a provare la condizione di permanente;
- certificato di nascita o documento equivalente;
- documento idoneo a provare la nazionalità del richiedente.

---

<sup>2</sup> Ai cittadini originari di Paesi di lingua portoghese verrà richiesta solo la residenza per un periodo ininterrotto di un anno e l'idoneità morale, conforme a quanto determinato nella parte finale del capoverso "a" del comma I, dell'articolo 12 della Costituzione Federale.

La naturalizzazione provvisoria potrà diventare definitiva se il titolare del certificato provvisorio confermerà, espressamente, con atto reso dal Ministro della Giustizia entro il termine di due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'intenzione di mantenere la nazionalità brasiliana.

La richiesta di trasformazione della naturalizzazione provvisoria in definitiva dovrà essere presentata presso la Polizia Federale del luogo di residenza dell'interessato, corredata dai seguenti documenti:

- documento d'identità;
- certificato del casellario giudiziale emesso dall'Istituto d'Identificazione dello Stato di residenza o dall'Istituto Nazionale d'Identificazione;
- copia originale del certificato di naturalizzazione provvisoria.

### **Altri tipi di naturalizzazione**

La naturalizzazione potrà essere concessa allo straniero che sia entrato in Brasile quando aveva meno di cinque anni di età, sempre che lo stesso sia stato registrato come permanente e che abbia presentato la richiesta di naturalizzazione presso il posto di Polizia Federale più vicino alla propria residenza entro il termine di due anni dal compimento della maggiore età; la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- copia autentica della carta d'identità per straniero permanente;
- certificato del casellario giudiziale emesso dall'Istituto di Identificazione del luogo di residenza o dall'Istituto Nazionale di Identificazione.

Non si deve confondere la naturalizzazione provvisoria con la naturalizzazione appena descritta.

La prima, infatti, è richiesta dallo straniero minore d'età, per mezzo del suo rappresentante legale, che intende manifestare, entro il termine previsto, l'intenzione di mantenere la nazionalità brasiliana.

La seconda, invece, è richiesta dal soggetto interessato, una volta raggiunta la maggiore età e non necessariamente viene trasformata in una richiesta di naturalizzazione definitiva.

Un'altra ipotesi di naturalizzazione è quella prevista in favore dello straniero che abbia risieduto in Brasile, prima di essere diventato maggiorenne, ed abbia conseguito il diploma di un corso superiore in un'istituzione nazionale di insegnamento; la richiesta deve essere presentata presso l'ufficio di Polizia Federale più vicino al luogo di residenza, fino ad un anno dopo il conseguimento del diploma di laurea.



La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- documento di identità per lo straniero permanente;
- dichiarazione con la indicazione precisa dei periodi di assenza dal territorio nazionale;
- certificazione del casellario giudiziale emessa dall'Istituto di Identificazione del luogo di residenza o dall'Istituto Nazionale di Identificazione.

Numero di cittadini italiani naturalizzati in Brasile:			
2003	2004	2005	2006
1740	1157	1127	142*
* fino al 31 marzo 2006 Fonte: Ministero della Giustizia			

### **Naturalizzazione straordinaria**

È la naturalizzazione trattata nel capoverso "b" del comma II dell'articolo 12 della Costituzione Federale, ed ha come presupposti per il suo riconoscimento l'inserimento dello straniero nel registro di permanenza, la residenza legale dello stesso, senza interruzioni, da più di 15 anni in Brasile e l'assenza di precedenti penali.

L'assenza dal territorio nazionale non interrompe in periodo di residenza se avviene, secondo i criteri determinati dal Ministero della Giustizia, per un motivo rilevante.

La richiesta dovrà essere presentata presso l'organo di Polizia Federale più vicino al luogo di residenza dell'interessato.

### **Archiviazione**

Il mancato soddisfacimento delle condizioni richieste dalla normativa sopra descritta o la mancata presentazione dei documenti necessari nei termini fissati, comporterà l'archiviazione del procedimento di naturalizzazione.

Entro il termine di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento di archiviazione nel Diario Ufficiale, l'interessato potrà avanzare la richiesta di riconsiderazione; quest'ultima dovrà contenere l'indicazione di circostanze, di fatto e di diritto, che giustifichino la revisione della decisione adottata, e in allegato l'originale del documento che attesti l'avvenuto pagamento della tassa GAR/FUNAPOL, equivalente nel suo ammontare al doppio del valore della tassa normalmente prevista per il processo di naturalizzazione.

## **Decreto di concessione della naturalizzazione**

### **Emissione e consegna del certificato**

Laddove il procedimento sia stato correttamente istruito, l'autorità competente determinerà l'inserimento del nome dell'interessato nel decreto di concessione della naturalizzazione.

Dopo la pubblicazione del decreto nel Diario Ufficiale, verrà emesso un certificato di naturalizzazione, il quale sarà inviato al Giudice Federale della città dove ha domicilio l'interessato.

Nel caso in cui esista più di un Giudice Federale nella località, il certificato di naturalizzazione sarà inviato alla Prima Corte; in assenza del Giudice Federale, la consegna sarà fatta per mezzo del Giudice del municipio e, in sua assenza, per mezzo del Giudice del municipio più vicino al luogo di residenza dell'interessato.

La consegna dovrà avvenire solennemente nell'ambito di una udienza pubblica, occasione nella quale il naturalizzato dovrà assumere l'impegno di svolgere bene i doveri imposti al cittadino brasiliano, dovrà dimostrare di saper leggere e scrivere nella lingua portoghese e dovrà rinunciare alla nazionalità di origine (o precedente).

La dimostrazione della conoscenza della lingua portoghese, attraverso la lettura di alcuni brani della Costituzione, non sarà richiesta a coloro che sono originari di Paesi di lingua portoghese ed a coloro che hanno richiesto ed ottenuto la naturalizzazione straordinaria.

La naturalizzazione produrrà effetti solo dopo la consegna del certificato.

### **Termine per il ritiro del certificato**

Il naturalizzato ha un termine di 12 mesi, a partire dalla data di pubblicazione dell'atto nel Diario Ufficiale, per comparire in giudizio e sollecitare la consegna del certificato.

Se non adempie a tale onere nel termine fissato, il certificato verrà restituito al Dipartimento degli Stranieri del Ministero della Giustizia, per essere cancellato: in questo caso, il procedimento di naturalizzazione non si completerà e rimarrà, automaticamente, senza effetto.

Per i funzionari delle Ripartizioni consolari brasiliane o per il coniuge di diplomatico brasiliano, la consegna del certificato di naturalizzazione e gli eventuali altri adempimenti saranno effettuati per mezzo del Ministero degli Affari Esteri.

I certificati di naturalizzazione provvisoria o di trasformazione della naturalizzazione provvisoria in definitiva sono consegnati direttamente agli interessati, o ai loro rappresentanti legali, dall'organo della Polizia Federale più vicino alla residenza dell'interessato o dal Dipartimento degli Stranieri.

La naturalizzazione non è causa di estinzione degli obblighi civili o penali che il richiedente ha nei confronti di altri Paesi.

## **PERDITA DELLA NAZIONALITÀ**

a perdita della nazionalità brasiliana, originaria o derivata, avviene in virtù dell'acquisizione volontaria di altra nazionalità, nei termini previsti nel paragrafo 4 dell'articolo 12 della Costituzione Federale, Emenda Costituzionale di Revisione n. 3 del 1994:

*“ § 4º Sarà dichiarata la perdita della nazionalità del brasiliano che:  
I – abbia la naturalizzazione cancellata per effetto di sentenza giudiziaria, in virtù di attività nociva all'interesse nazionale;  
II – acquisisca un'altra nazionalità, salvo nei casi:  
a) di riconoscimento di nazionalità originaria per una legge straniera;  
b) di imposizione di naturalizzazione, per una norma straniera, al brasiliano residente in uno Stato straniero, come condizione per la permanenza nel suo territorio o per l'esercizio di diritti civili”.*

Tenuto conto delle due eccezioni (sub a e b) previste dall'attuale testo costituzionale, l'unica causa della perdita della nazionalità brasiliana è quella dell'acquisizione di un'altra nazionalità attraverso l'istituto della naturalizzazione.

Secondo il tenore di un parere del Ministero della Giustizia, pubblicato nel Diario Ufficiale del 7 agosto 1995, si deve ritenere che la perdita della nazionalità si produce quando il cittadino brasiliano dimostri la volontà espressa ed inequivocabile di cambiare la nazionalità, attraverso la dimostrazione dell'avvenuta acquisizione di altra nazionalità per naturalizzazione.

La richiesta di perdita di nazionalità, accompagnata da copia autentica del certificato di nascita e dalla documentazione comprovante l'acquisizione della nuova nazionalità (copia del certificato di naturalizzazione che può essere inviata attraverso le ripartizioni consolari brasiliane all'estero), potrà essere presentata direttamente alla Polizia Federale o con raccomandata A.R. al Ministero della Giustizia.

## **Riacquisto della nazionalità**

Colui il quale abbia perso la nazionalità brasiliana in virtù di quanto disposto nell'articolo 12, § 4º, comma II, della Costituzione Federale, potrà riacquisirla se dimostri di avere un domicilio in Brasile, conformemente a quanto determinato dall'articolo 36 della Legge n. 818 del 1949.

Non è necessario che l'ex-cittadino, per richiedere il riacquisto della nazionalità, sia registrato come permanente; l'interessato dovrà, nei termini

indicati dalla legislazione che disciplina la materia, provare di avere il domicilio in Brasile per mezzo di atti comprovanti la sua residenza, come il contratto d'acquisto di un immobile o il contratto d'affitto, allegando la copia autentica del certificato di nascita ed indicando la data in cui ha perso la nazionalità brasiliana.

La richiesta potrà essere presentata presso il Protocollo Generale del Ministero della Giustizia o presso gli organi regionali della Polizia Federale, ma anche inviata per mezzo di raccomandata A.R. al Ministero della Giustizia.

### **Revoca dell'atto che ha dichiarato la perdita della nazionalità**

Sulla base della Modifica Costituzionale n. 3 del 1994 – che ha modificato i presupposti della perdita della nazionalità brasiliana, previsti dall'Articolo 12, Paragrafo 4, comma II – la perdita della nazionalità brasiliana non avviene in maniera automatica al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, essendo necessaria anche la dimostrazione del cittadino dell'intenzione di cambiare nazionalità.

In questi termini, sulla base di un parere congiunto della Vice Presidenza della Repubblica e del Ministero della Giustizia, emesso del 1994, gli ex cittadini brasiliani, pur non residenti in Brasile, facendone richiesta possono riacquistare la nazionalità brasiliana, e ciò indipendentemente dal fatto di essere o meno domiciliati nel Paese.

Hanno cominciato, in tal modo, ad esistere nell'ordinamento brasiliano, due istituti: il riacquisto della nazionalità brasiliana e la revoca dell'atto di perdita della nazionalità.

I due istituti producono effetti sostanzialmente analoghi, ma nel secondo caso (a differenza del primo) non si richiede la prova del domicilio in Brasile.

La revoca dell'atto di perdita della nazionalità potrà avvenire solo a seguito della presentazione di una istanza contenente la manifestazione della volontà di possedere nuovamente la nazionalità brasiliana, la copia autenticata del certificato di nascita e l'indicazione della data di perdita della nazionalità. Tale richiesta potrà essere inviata tramite le ripartizioni consolari brasiliane all'estero, tramite la Polizia Federale o tramite una raccomandata A.R. indirizzata al Ministero della Giustizia.

## **PROVEDIMENTI COERCITIVI**

I provvedimenti coercitivi sono gli strumenti attraverso i quali il Governo brasiliano intende giungere all'espatrio, in maniera forzata, degli stranieri dal territorio nazionale.

Le misure in questione, azionabili contro gli stranieri, sono di quattro tipi:

- il rimpatrio;
- la deportazione;
- l'espulsione;
- l'estradizione.

### **Rimpatrio**

Il rimpatrio avviene quando al cittadino straniero viene impedito l'ingresso nel territorio nazionale nel momento in cui questo viene controllato alla frontiera e negli aeroporti brasiliani.

Il rimpatrio dello straniero avviene quando lo straniero risulta essere sprovvisto di documenti o non è in possesso del visto necessario per poter entrare nel territorio nazionale o quando lo stesso presenta un visto rilasciato per motivazioni diverse da quelle per le quali si è recato in Brasile.

Il rimpatrio avviene a spese dell'azienda di trasporto o della persona responsabile per il trasporto dello straniero nel territorio nazionale.

### **Deportazione**

La deportazione è un istituto che si rende applicabile nei casi di cittadino straniero che sia entrato o si sia trattenuto in maniera irregolare nel territorio nazionale.

Nel caso in cui lo straniero, al quale sia stato notificato il provvedimento che gli impone di lasciare il territorio nazionale, vi si trattenga irregolarmente, sarà di competenza della Polizia Federale accompagnare coercitivamente lo straniero alla frontiera.

L'avvenuta deportazione, tuttavia, non impedisce allo straniero di ritornare nel territorio nazionale; il presupposto per tale rientro, tuttavia, è dato dal fatto che il Governo brasiliano, prima del rientro, sia stato risarcito delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della misura e vi sia stato il pagamento di eventuali multe.

La differenza tra la deportazione ed il rimpatrio sta nel fatto che nel caso di deportazione lo straniero si trova già all'interno del territorio nazionale e ne viene

allontanato, mentre nel caso di rimpatrio allo straniero è impedito di entrare nel territorio nazionale al momento del suo arrivo nella zona di frontiera o nei porti e negli aeroporti.

## **Espulsione**

L'espulsione è una misura amministrativa adottata contro lo straniero la cui permanenza è considerata indesiderata o nociva alla convivenza sociale. Trattasi di un provvedimento discrezionale che ha sempre un contenuto politico-amministrativo diretto alla difesa della società.

Compete esclusivamente al Presidente della Repubblica valutare la convenienza e l'opportunità dell'applicazione dell'istituto della espulsione; generalmente tale misura colpisce lo straniero che abbia commesso un crimine o un grave comportamento omissivo nel territorio nazionale.

Attualmente, la competenza a disporre la espulsione è stata delegata al Ministro della Giustizia, che ha il potere di emettere il decreto di espulsione dello straniero considerato indesiderato.

In ogni caso il provvedimento di espulsione verrà eseguito, di regola, dopo che lo straniero abbia espiato la pena eventualmente comminata nei suoi confronti dalla Giustizia brasiliana.

Il procedimento per l'espulsione di uno straniero dal territorio nazionale deve avvenire, ad ogni modo, nel pieno rispetto del principio costituzionale della tutela del diritto di difesa.

Tanto premesso, va detto che l'articolo 75 della legge n. 6815 del 1980 prevede:

*"Non si procederà all'espulsione: (...)*

*II – quando lo straniero abbia:*

*a) coniuge brasiliano dal quale non sia divorziato o separato di fatto o di diritto, e qualora il matrimonio sia stato celebrato da più di 5 (cinque) anni; o*

*b) figlio brasiliano che sia sotto la sua tutela o che da lui dipenda economicamente'.*

Va aggiunto che non impedisce l'esecuzione della misura il verificarsi di una delle circostanze appena indicate (a e b) dopo che si siano già verificate le condizioni che giustificano l'espulsione.

Inoltre, se in un momento successivo si verifica l'abbandono del figlio, il divorzio o la separazione di fatto o di diritto dal coniuge, l'istituto della espulsione potrà essere successivamente applicato; questo significa che l'ordinamento ha inteso offrire una tutela particolare alla famiglia di appartenenza dello straniero, fino a che questa effettivamente esista e, comunque, dipenda economicamente da lui.

Allo straniero espulso viene impedito di ritornare nel Paese. L'eventuale reingresso nel territorio nazionale è previsto dalla legge quale reato, ai sensi dell'art. 338 del Codice Penale; il trasgressore è punito con una pena fino a quattro anni di reclusione e, comunque, con una nuova espulsione al termine della espiazione della pena.

### **Estradizione**

L'estradiçione è il provvedimento mediante il quale uno Stato consegna un individuo ad un altro Stato che lo richiede al fine di sottoporre tale persona ad un processo o all'esecuzione di una pena, per un crimine commesso fuori dal suo territorio nazionale.

Nell'ambito della cooperazione internazionale per la lotta alla criminalità, l'estradiçione è lo strumento per impedire che il responsabile di un fatto di reato rimanga impunito per il solo fatto di aver oltrepassare una frontiera ed essersi recato in un paese straniero.

L'estradiçione potrà essere richiesta, comunque, anche in assenza di un accordo internazionale tra le parti: in questo caso la richiesta, sollecitata in base al principio di reciprocità di trattamento per casi analoghi, verrà istruita con la presentazione dei documenti indicati dalla Legge 6815 del 19/08/1980 (Statuto dello Straniero).

L'istituto della estradiçione può assumere due diverse forme:

- *attiva*, quando è il Governo brasiliano che sollecita l'estradiçione di un individuo che è fuggito in un altro Paese;
- *passiva*, quando è uno Stato straniero che sollecita il Governo brasiliano l'estradiçione di una persona che si è rifugiata in Brasile.

L'estradiçione richiesta da uno Stato straniero verrà concessa solo dopo l'autorizzazione (*exequatur*) rilasciata dal Supremo Tribunale Federale, contro la quale non è ammesso ricorso.

La Costituzione brasiliana vieta l'estradiçione di un brasiliano, nato o naturalizzato, ad esclusione del caso di crimine praticato prima della naturalizzazione o di comprovato coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti e di droghe affini <sup>3</sup>.



Tale normativa, comunque, non impedisce al Governo brasiliano di richiedere l'estradizione di cittadini brasiliani che siano fuggiti in altri Paesi, in quanto la Costituzione vieta l'estradizione di brasiliani all'estero e non il contrario.

Quando la persona di cui è stata richiesta l'estradizione è sottoposta ad un processo in corso o è già stata condannata in Brasile per un crimine punibile con una pena detentiva, l'estradizione in un'altro Paese sarà effettuata solo dopo la conclusione del processo e dopo l'espiazione della pena in Brasile.

L'esistenza di un figlio o di un coniuge brasiliano, comunque, non costituiscono impedimenti alla esecuzione della estradizione.

L'estradizione differisce dall'espulsione, in quanto quest'ultimo è un provvedimento unilaterale ed ha come obiettivo l'allontanamento forzato dello straniero che ha commesso un crimine in Brasile o che è considerato nocivo per la convivenza sociale; una volta espulso, allo straniero è vietato di ritornare nel territorio brasiliano, ad eccezione del caso in cui venga revocato l'atto che ha determinato l'espulsione. L'estradizione invece è un atto bilaterale, che trova fondamento in un trattato o nel principio della reciprocità, ed è un istituto che ha come finalità la lotta al crimine.

Nulla impedisce il ritorno in Brasile dello straniero estradato in precedenza, all'esito della eventuale espiazione della pena nel Paese richiedente, sempre che lo stesso non sia stato espulso dal territorio nazionale al momento della sua estradizione.

L'estradizione dei cittadini italiani è regolata in Brasile da un trattato bilaterale di estradizione, firmato a Roma il 17 ottobre 1989 ed entrato in vigore il 1° agosto 1993. Il trattato è stato ratificato in Italia con la Legge n. 144 del 23 aprile 1991, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 108 del 10 maggio 1991.

Espulsioni e estradizioni di italiani in Brasile 2003-2005			
	2003	2004	2005
Espulsioni	18	12	11
Estradizioni	6	5	5
Fonte: Ambasciata d'Italia a Brasilia			

<sup>3</sup> Articolo 5°, comma LI.

## **Trasferimento di persone condannate**

L'ordinamento brasiliano prevede l'istituto del trasferimento dello straniero nel suo Paese di origine al fine di permettere a quest'ultimo di espiare in carcere la pena inflittagli da un Tribunale brasiliano per aver commesso un crimine in Brasile; tale istituto ha una finalità essenzialmente umanitaria e permette allo straniero di espiare la pena vicino alla propria famiglia e nel suo ambiente sociale, facilitando in tal modo la sua riabilitazione e la reintegrazione nella società.

Il trasferimento è effettuato quando esiste un trattato tra il Brasile ed il Paese d'origine del cittadino straniero condannato e, in genere, alla sua applicazione viene emesso anche un provvedimento di simultanea espulsione dello straniero dal Brasile.

Per dare impulso al processo di trasferimento, il detenuto dovrà formulare richiesta scritta; possono fare tale richiesta solo i detenuti stranieri dei Paesi elencati di seguito, con i quali il Brasile ha stipulato nella materia in oggetto un trattato ancora in vigore:

Argentina, Canada, Cile, Spagna, Paraguai, Regno Unito.

Non esiste, in materia, un accordo bilaterale concluso tra il Brasile e l'Italia.

### **Procedimento**

I documenti indicati tassativamente nel trattato dovranno essere inviati, per via diplomatica, al Paese d'origine dello straniero, le cui autorità competenti potranno approvare il trasferimento.

I documenti richiesti possono variare, a secondo del contenuto di ciascun Trattato; comunque, in genere i documenti richiesti sono i seguenti:

- richiesta formale del detenuto nella quale si sollecita il trasferimento nel suo Paese d'origine;
- copia della sentenza di condanna ed, eventualmente, copia del provvedimento che ha deciso sul ricorso presentato contro la sentenza;
- dati relativi all'esecuzione della pena del detenuto (ad es.: certificato dal quale risulti il tempo della pena già scontato e quello che rimane da scontare; attestato di condotta carceraria).

È importante notare che il Paese ricevente potrà richiedere qualunque altro documento che giudichi necessario per la valutazione della richiesta, avendo, lo Stato ricevente, il diritto assoluto di approvare o negare il trasferimento.

Il trasferimento dei detenuti può essere di due tipi:

- passivo, qualora lo straniero detenuto in Brasile solleciti il trasferimento al suo Paese d'origine;
- attivo, qualora un brasiliano detenuto all'estero solleciti il suo trasferimento in un carcere brasiliano.

### **Differenza tra estradizione e trasferimento di persone condannate**

La differenza principale tra l'extradizione e il trasferimento di persone condannate risiede nel fatto che mentre l'extradizione si sostanzia in un provvedimento di consegna di una persona, accusata o condannata per un crimine commesso nel territorio del Paese reclamante, il trasferimento di persona condannata è un provvedimento che riguarda il detenuto al quale viene concessa la possibilità di espiare una pena comminata all'estero nell'ambito del territorio del suo Paese d'origine.

Il trasferimento rende possibile allo straniero la espiazione della pena in un luogo non lontano dai propri familiari, facilitando in tal modo la sua reintegrazione nella società; l'extradizione ha, invece, la finalità di impedire l'impunità delle persone che si sono date alla latitanza nel loro Paese di origine scappando all'estero.

Va sottolineato, inoltre, che nell'extradizione è uno Stato sovrano che avanza la richiesta, mentre nel trasferimento è il condannato che dà impulso al procedimento.

## **STRUTTURA DEL DIPARTIMENTO DEGLI STRANIERI**

Il Dipartimento degli Stranieri è subordinato alla Segreteria Nazionale della Giustizia del Ministero della Giustizia.

Questo Dipartimento è composto da quattro Divisioni, una Centrale di Assistenza e un Comitato Nazionale per i Rifugiati – CONARE, che hanno, rispettivamente, le seguenti funzioni:

### **Divisione Permanenza degli Stranieri**

- concessione della permanenza definitiva;
- trasformazione dei visti;
- proroga del termine di permanenza;
- concessione dell'asilo politico;
- autorizzazione del cambio di datore di lavoro per il titolare del visto temporaneo;
- ristabilimento della permanenza.

### **Divisione Nazionalità e Naturalizzazione**

- concessione della naturalizzazione agli stranieri;
- emissione del certificato negativo o positivo di naturalizzazione;
- riconoscimento dell'uguaglianza di diritti ed obblighi civili e/o beneficio di diritti politici;
- modificazioni del registro e, conseguentemente, dei dati riportati sulla carta d'identità per gli stranieri;
- modificazioni dei registri di naturalizzazione o di uguaglianza di diritti esistenti nella Divisione;
- emissione della seconda copia del certificato di naturalizzazione o di uguaglianza di diritti;
- revoca del decreto di perdita della nazionalità brasiliana;
- riacquisto di diritti politici.

### **Divisione Misure Coercitive**

- estradizioni attive o passive;
- espulsioni;
- deportazioni;
- rimpatri;
- trasferimenti di persone condannate;
- assistenza per avvenimenti occorsi a brasiliani all'estero.

### **Divisione Studi e Pareri**

- elaborazione di studi sulla politica immigratoria, attraverso l'approfondimento di leggi, risoluzioni amministrative e di normative del Consiglio Nazionale di Immigrazione aventi ad

oggetto l'ingresso e la permanenza temporanea o definitiva degli stranieri nel Paese;

- revisione ed aggiornamento dei trattati e degli accordi internazionali di competenza del Dipartimento;
- elaborazione dei pareri e delle note per i processi di competenza del Dipartimento, quando sollecitato;
- propone l'elaborazione e/o la revisione della legislazione che si riferisce alla materia di competenza del Dipartimento.

### **Centrale di Assistenza agli Stranieri**

- fornisce informazioni al pubblico sulla legislazione;
- fornisce informazioni sui processi pendenti presso il Dipartimento degli Stranieri;
- assiste singolarmente, a mezzo telefono, fax ed e-mail, gli interessati;
- fornisce assistenza nei casi di denunce per il crimine di riduzione in condizione di schiavitù.

### **Comitato Nazionale per i Rifugiati – CONARE**

- analizza la richiesta di rifugio e dichiara il riconoscimento, in prima istanza, della condizione di rifugiato;
- decide la cessazione, in prima istanza, *ex officio* o mediante richiesta delle autorità competenti, della condizione di rifugiato;
- determina la perdita, in prima istanza, della condizione di rifugiato;
- orienta e coordina le azioni necessarie per rendere efficace la protezione, l'assistenza e il sostegno giuridico ai rifugiati;
- approva le istruzioni normative per l'esecuzione della Legge 9474 del 22 luglio 1997.

### **DOCUMENTI PER L'ISTRUZIONE DELLE RICHIESTE**

I documenti necessari per l'istruzione delle richieste di naturalizzazione, di uguaglianza di diritti civili e/o diritti politici, di alterazione di registrazione, di certificazione negativa o positiva di naturalizzazione, di proroga di visto temporaneo, così come di trasformazione di visti e concessione di permanenza definitiva si trovano elencati nei formulari di richiesta che l'interessato potrà ottenere presso la Polizia Federale o, in alcuni casi, nel sito internet del Ministero della Giustizia ([www.mj.gov.br](http://www.mj.gov.br)).

## **STATUTO DELLO STRANIERO**

Il corpo normativo che tratta della situazione giuridica dello straniero in Brasile è basato sulla Legge n. 6815 del 19 agosto 1980, modificata dalla Legge n. 6964 del 9 dicembre 1981, che è stata poi disciplinata con il Decreto n. 86715 del 10 dicembre 1981.

Gli argomenti trattati in forma generica dalla Legge n. 6815, conosciuta come "Statuto dello Straniero", sono regolamentati dal Consiglio Nazionale di Immigrazione, che studia e valuta le nuove situazioni generate dalla domanda immigratoria in Brasile.

Trascriviamo qui di seguito il testo dello Statuto con le modifiche apportate dalla Legge n. 6964 del 1981.

### **LEGGE n. 6815 del 19 agosto 1980**

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,**

rendo noto che il Congresso Nazionale ha decretato ed io ho sanzionato la seguente Legge:

Art. 1. In tempo di pace, qualunque straniero potrà, soddisfatte le condizioni della presente Legge, entrare e permanere in Brasile ed uscirvi, tutelati gli interessi nazionali.

#### **TITOLO I**

##### **Sull'applicazione**

Art. 2. L'applicazione della presente Legge sarà comunque subordinata alla sicurezza nazionale, all'organizzazione istituzionale, agli interessi politici, socio-economici e culturali del Brasile, e alla difesa del lavoratore nazionale.

Art. 3. La concessione del visto, la sua proroga o trasformazione saranno sempre condizionati agli interessi nazionali.

#### **TITOLO II**

##### **Sull'ammissione, l'ingresso e l'impedimento**

##### **CAPITOLO I**

##### **Sull'ammissione**

Art. 4. Allo straniero che pretende entrare nel territorio nazionale potrà essere concesso il visto:

- I. di transito;
- II. turistico;
- III. temporaneo;
- IV. permanente;
- V. di cortesia;
- VI. ufficiale;
- VII. diplomatico.

Paragrafo unico. Il visto è individuale e la sua concessione potrà estendersi alle persone legalmente a carico, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7.

Art. 5. Saranno stabiliti in un regolamento i requisiti per l'ottenimento dei visti di ingresso previsti in questa Legge.

Art. 6. Il possesso o la proprietà di beni in Brasile non conferisce allo straniero il diritto di ottenere un visto di qualunque natura o, l'autorizzazione alla permanenza nel territorio nazionale.

Art. 7. Non verrà concesso il visto allo straniero:

- I – minore di 18 anni, non accompagnato dal responsabile legale o senza la sua espressa autorizzazione;
- II – considerato pericoloso per l'ordine pubblico o gli interessi nazionali;
- III – espulso in precedenza dal Paese, salvo nel caso in cui l'espulsione sia stata revocata;
- IV – condannato o processato in un altro Paese per crimine doloso, passibile di estradizione secondo la legge brasiliana; o
- V – che non soddisfi le condizioni sanitarie stabilite dal Ministero della Salute.

Art. 8. Il visto di transito potrà essere concesso allo straniero che, per raggiungere il Paese di destinazione, debba entrare nel territorio nazionale.

§ 1° Il visto di transito è valido per una permanenza fino a dieci giorni improrogabili, e per solo ingresso.

§ 2° Allo straniero, il cui viaggio continuo venga solo interrotto negli scali obbligatori del mezzo di trasporto utilizzato, non verrà richiesto il visto di transito.

Art. 9. Il visto turistico potrà essere concesso allo straniero che si reca in Brasile per motivi ricreativi o di visita. Sono considerati tali i viaggi che non hanno finalità immigratoria o l'esercizio di attività remunerata.

Art. 10. Potrà essere dispensata l'esigenza di visto prevista nell'articolo precedente, al turista appartenente ad un Paese che dispensi un brasiliano da identico trattamento.

Paragrafo unico. La reciprocità prevista in questo articolo sarà, in tutti i casi, stabilita mediante un accordo internazionale che osserverà il termine di permanenza del turista fissato in questa Legge.

Art. 11. L'impresa di trasporto dovrà verificare in occasione dell'imbarco, all'estero, la documentazione richiesta ed è responsabile, in caso di irregolarità appurata al momento dell'ingresso o dell'uscita dello straniero; ciò senza pregiudizio del disposto nell'articolo 125, comma VI.

Art. 12. Il termine di validità del visto turistico è di cinque anni, ed è fissato dal Ministero degli Affari Esteri rispettando il criterio di reciprocità, e permetterà entrate multiple nel Paese con permanenze non superiori a novanta giorni, prorogabili per un periodo uguale, totalizzando il massimo di centottanta giorni all'anno.

Paragrafo unico. Il termine potrà essere ridotto, in qualunque caso, su decisione del Ministero della Giustizia.

Art. 13. Il visto temporaneo potrà essere concesso allo straniero che intende recarsi in Brasile:

I – in viaggio culturale o in missione di studi;

II – in viaggio d'affari;

III – nella condizione di artista o sportivo;

IV – nella condizione di studente;

V – nella condizione di scienziato, professore, tecnico o professionista di altra categoria, in regime di contratto o a servizio del Governo brasiliano;

VI – nella condizione di corrispondente di giornale, rivista, radio, televisione o agenzia di notizie straniera;

VII – nella condizione di ministro di confessione religiosa o membro di un'istituto di vita consacrata e di congregazione od ordine religioso;

Art. 14. Il termine di permanenza in Brasile, nei casi dei comma II e III dell'art. 13, sarà possibile fino a novanta giorni; nel caso del comma VII, fino ad un'anno; negli altri casi, e salvo quanto disposto nel paragrafo unico di questo articolo, avrà



durata corrispondente alla durata della missione, del contratto, o della prestazione di servizi, che dovrà essere comprovata davanti all'autorità consolare, e nel rispetto di quanto disposto nella legislazione del lavoro.

Paragrafo unico. Nel caso del comma IV dell'articolo 13 il termine sarà di fino ad un anno, prorogabile, se del caso, mediante prova del rendimento scolastico e della matricola.

Art. 15. Allo straniero che si trova nella condizione di cui ai commi III o V dell'articolo 13 verrà concesso il visto solo nel caso in cui soddisfi le speciali esigenze stabilite dal Consiglio Nazionale di Immigrazione, e sia una delle parti in un contratto di lavoro previsto e regolato dal Ministero del Lavoro, salvo nel caso di comprovata prestazione di servizio a favore del Governo brasiliano.

Art. 16. Il visto permanente potrà essere concesso allo straniero che pretenda stabilirsi definitivamente in Brasile.

Paragrafo unico. L'immigrazione ha come principale obbiettivo quello di fornire mano d'opera specializzata ai vari settori dell'economia nazionale, in accordo con la Politica Nazionale dello Sviluppo in tutti i suoi aspetti e, specialmente, per l'aumento della produttività, l'assimilazione di tecnologia e la captazione di risorse per settori specifici.

Art. 17. Per ottenere il visto permanente lo straniero dovrà soddisfare, oltre ai requisiti riferiti nell'articolo 5, le esigenze di carattere speciale previste nelle norme per la selezione di immigranti stabilite dal Consiglio Nazionale di Immigrazione.

Art. 18. La concessione del visto permanente potrà essere condizionata, per permanenze non superiori a cinque anni, all'esercizio di attività specifiche e allo stabilimento in una regione determinata del territorio nazionale.

Art. 19. Il Ministero degli Affari Esteri definirà i casi di concessione, proroga o dispensa dei visti diplomatici, ufficiali e di cortesia.

Art. 20. Per la concessione del visto verrà richiesto il pagamento degli emolumenti consolari, eccetto per i seguenti casi:

I – in base ad accordi che concedono la gratuità;

II – i visti di cortesia, ufficiale o diplomatico;

III – i visti di transito, temporaneo o turistico, se concessi a titolari di passaporto diplomatico o di servizio.

Paragrafo unico. La validità per l'uso di qualunque visto è di 90 giorni, contati dalla data della sua concessione, potendo tale validità essere prorogata dall'autorità consolare un'unica volta, per periodo di uguale durata.

Art. 21. Al cittadino di un Paese limitrofo, domiciliato in una città contigua al territorio nazionale, e fatti salvi gli interessi di sicurezza nazionale, si potrà permettere l'ingresso nei municipi transfrontalieri con il suo Paese, sempre che egli compri la sua identità.

§ 1º Allo straniero di cui al presente articolo, che pretenda esercitare attività remunerata o frequentare una scuola in questi municipi, sarà fornito un documento speciale che identifica e caratterizza la sua condizione e, inoltre, il Libretto di Lavoro e Previdenza Sociale, laddove previsto.

§ 2º I documenti citati nel paragrafo anteriore non conferiscono il diritto di residenza in Brasile, e non autorizzano l'allontanamento dai limiti territoriali di quei municipi.

## CAPITOLO II

### Sull'ingresso

Art. 22. L'ingresso nel territorio nazionale può avvenire solo nei luoghi dove esista un controllo degli organismi competenti del Ministero della Salute, della Giustizia e delle Finanze.

Art. 23. Il vettore o il suo agente si farà carico, in qualsiasi momento, della manutenzione e delle ulteriori spese del passeggero in viaggio continuo o del personale d'equipaggio che non fosse presente al momento dell'uscita del vettore dal territorio nazionale, così come delle spese di rimpatrio.

Art. 24. Nessuno straniero proveniente dall'estero potrà allontanarsi dal luogo di ingresso ed ispezione senza che il suo documento di viaggio ed il documento di ingresso e uscita siano stati verificati dall'organismo competente del Ministero della Giustizia.

Art. 25. Non potrà essere ritirato in Brasile, senza una previa autorizzazione del Ministero della Giustizia, il titolo di viaggio dello straniero che sia entrato nel territorio nazionale nella condizione di turista o in transito.

## CAPITOLO III

### Sull'impedimento

Art. 26. Il visto concesso dall'autorità consolare configura una mera aspettativa di diritto, potendo l'ingresso, la permanenza o la registrazione dello straniero essere revocata in uno qualsiasi dei casi di cui all'articolo 7, o nel caso la sua presenza nel territorio nazionale non sia più considerata accettabile, su decisione del Ministero della Giustizia.

§ 1º Lo straniero la cui permanenza nel Paese è stata revocata senza che si sia riscossa la multa dovuta in virtù della presente Legge, non potrà farvi ritorno senza effettuare il dovuto pagamento, accresciuto della correzione monetaria.

§ 2º La revoca del diritto all'ingresso, alla permanenza o alla registrazione di uno qualsiasi degli integranti della famiglia potrà estendersi a tutto il gruppo familiare.

Art. 27. Il vettore è responsabile, in qualsiasi momento, per l'uscita del clandestino e di colui il cui diritto all'ingresso è stato revocato.

Paragrafo unico. Nell'impossibilità dell'uscita immediata del clandestino o di colui il cui diritto all'ingresso è stato revocato, il Ministero della Giustizia potrà permettere il suo ingresso condizionale, mediante verbale firmato dal rappresentante dell'impresa di trasporti con il quale venga assicurato il suo mantenimento, siano fissati il termine della permanenza ed il luogo in cui egli debba permanere, dovendo il clandestino rimanere custodito per un periodo massimo di 30 giorni, prorogabili per un'uguale periodo.

### TITOLO III

#### Della condizione di richiedente asilo

Art. 28. Lo straniero ammesso nel territorio nazionale nella condizione di rifugiato politico sarà soggetto, oltre agli obblighi imposti dal diritto internazionale, a rispettare le disposizioni della legislazione vigente e quelle stabilite dal Governo brasiliano.

Art. 29. La persona in condizione di rifugiato politico non potrà uscire dal Paese senza la previa autorizzazione del Governo brasiliano.

Paragrafo unico. L'inosservanza di quanto disposto in questo articolo comporterà la rinuncia al diritto d'asilo ed impedirà il reingresso in questa condizione.

### TITOLO IV

#### La registrazione e le sue alterazioni

#### CAPITOLO I

#### Registrazione

Art. 30. Lo straniero ammesso nella condizione di permanente, di temporaneo (comma I e da IV a VI dell'articolo 13) o come rifugiato è obbligato a registrarsi presso il Ministero della Giustizia entro trenta giorni successivi all'ingresso o dalla concessione dell'asilo, e ad identificarsi mediante dattiloscopia, osservate le disposizioni regolamentari.

Art. 31. Il nome e la nazionalità dello straniero che constano nel documento di viaggio saranno utilizzati per la registrazione.

Art. 32. Il titolare di visto diplomatico, ufficiale o di cortesia, accreditato presso il Governo brasiliano o il cui termine previsto di permanenza nel Paese sia superiore a 90 giorni, dovrà provvedere alla sua registrazione nel Ministero degli Affari Esteri.

Paragrafo unico. Lo straniero titolare di passaporto di servizio, ufficiale o diplomatico, che sia entrato in Brasile grazie ad un accordo che permette la dispensa dall'obbligo del visto, dovrà, in ogni caso, provvedere alla registrazione citata nel presente articolo, quando la sua permanenza in Brasile sarà superiore a 90 giorni.

Art. 33. Verrà fornito un documento d'identità allo straniero registrato.

Paragrafo unico. L'emissione del documento d'identità, eccetto per i casi di asilo politico o di titolare di visto di cortesia, ufficiale o diplomatico, è soggetta al pagamento di una tassa prevista nella Tabella citata nell'articolo 130.

## CAPITOLO II

### Sulla proroga del termine di permanenza

Art. 34. Allo straniero che sia entrato in condizione di turista, con visto temporaneo o abbia chiesto asilo politico, ed ai titolari di visto di cortesia, ufficiale o diplomatico, potrà essere concessa la proroga del termine di permanenza in Brasile.

Art. 35. La proroga del termine di permanenza del turista non eccederà i 90 giorni, potendo essere negata o limitata dal Ministero della Giustizia.

Art. 36. La proroga del termine di permanenza del titolare del visto temporaneo, di cui al comma VII dell'articolo 13, non potrà eccedere un anno.

## CAPITOLO III

### Sulla trasformazione dei visti

Art. 37. Il titolare del visto di cui all'articolo 13, comma V e VII, potrà ottenere la trasformazione dello stesso in visto permanente (art. 16), soddisfatte le condizioni previste nella presente Legge e nel suo Regolamento di attuazione.

§ 1º. Al titolare del visto temporaneo previsto nel comma VII dell'art. 13 potrà essere concesso la trasformazione del visto dopo due anni di residenza nel Paese.

§ 2º. Per la trasformazione del visto si applicherà quanto disposto nell'articolo 18 della presente Legge.

Art. 38. Sono vietate la legalizzazione della permanenza del clandestino e dell'irregolare e la trasformazione in permanente dei visti di transito, turistico, temporaneo (articolo 13, comma da I a IV e VI) e di cortesia.

Art. 39. Il titolare del visto diplomatico o ufficiale potrà ottenere la trasformazione di questi visti in temporaneo (art. 13, comma da I a VI) o in permanente (articolo 16), su parere conforme del Ministero degli Affari Esteri e soddisfatte le esigenze previste nella presente Legge e nel suo Regolamento di attuazione.

Paragrafo unico. La trasformazione del visto ufficiale o diplomatico in temporaneo o permanente comporterà la cessazione di tutte le prerogative, privilegi ed immunità decorrenti da tali tipi di visto.

Art. 40. La sollecitazione della trasformazione del visto non impedisce l'applicazione di quanto disposto nell'articolo 57 nel caso in cui lo straniero superi il termine legale di permanenza nel territorio nazionale.

Paragrafo unico. Nel caso la trasformazione del visto venga negata, sarà possibile presentare appello, nelle forme definite nel Regolamento di attuazione.

Art. 41. La trasformazione dei visti di cui agli articoli 37 e 39 non si renderà effettiva se non verrà realizzata la registrazione, nel termine di novanta giorni contati a partire dalla data di pubblicazione nel Diario Ufficiale, dell'accoglimento della richiesta.

Art. 42. Il titolare di uno qualunque dei visti definiti negli articoli 8, 9, 10, 13 e 16, potrà avere gli stessi trasformati in ufficiale o diplomatico.

## CAPITOLO IV

### Sull'alterazione dei dati anagrafici

Art. 43. Il nome dello straniero che consta nel registro (art. 30), potrà essere alterato:

I – se è comprovatamente errato;

II – se abbia un senso peggiorativo o se espone il titolare al ridicolo; III – se di difficile pronuncia e comprensione e che possa essere tradotto od adattato alla prosodia della lingua portoghese.

§ 1º La richiesta di alterazione del nome dovrà essere istruita con la documentazione prevista dal Regolamento di attuazione, e sarà sempre oggetto di investigazione sul comportamento del richiedente.

§ 2º Gli errori materiali occorsi nella registrazione saranno corretti d'ufficio.

§ 3º L'alterazione decorrente dalla separazione o dal divorzio ottenuto in un Paese straniero dipenderà dall'omologazione, in Brasile, della rispettiva sentenza.

§ 4º Nel registro potrà essere annotato il nome abbreviato usato dallo straniero come ditta commerciale registrata o in qualunque attività professionale.

Art. 44. Compete al Ministero della Giustizia autorizzare l'alterazione dei dati anagrafici che constano nel registro degli stranieri.

## CAPITOLO V

### Sull'aggiornamento del registro

Art. 45. La Giunta Commerciale, al momento della registrazione di una ditta alla quale partecipi uno straniero, invierà al Ministero della Giustizia i dati d'identificazione dello straniero e quelli del suo documento d'identità emesso in Brasile.

Paragrafo unico. Trattandosi di una società anonima, il provvedimento è obbligatorio qualora lo straniero figuri nella condizione di amministratore, gestore, direttore o azionista di controllo.

Art. 46. Gli Uffici dell'Anagrafe Civile invieranno ogni mese al Ministero della Giustizia la copia dei certificati di matrimonio e di decesso di stranieri.

Art. 47. L'impresa alberghiera, l'impresa immobiliare, il proprietario, il locatore, il sub locatore di immobile e l'amministratore di un edificio invieranno al Ministero della Giustizia, quando richiesto, i dati d'identificazione dello straniero ammesso nella condizione di ospite, locatario, sub locatario o inquilino.

Art. 48. Salvo quanto disposto nel § 1º dell'articolo 21, l'ammissione di uno straniero a servizio di un'entità pubblica o privata, o l'iscrizione presso un'istituzione scolastica di qualsiasi livello, potrà avvenire solo se egli è dovutamente registrato (art. 30).

Paragrafo unico. Gli enti a cui si riferisce questo articolo invieranno al Ministero della Giustizia, che lo notificherà al Ministero del Lavoro se del caso, i dati d'identificazione dello straniero ammesso o iscritto presso un'istituzione scolastica, e comunicheranno la fine del contratto di lavoro, la sua rescissione o proroga così come la sospensione o cancellazione dell'iscrizione e la conclusione del corso.

## CAPITOLO VI

### Della cancellazione e del ristabilimento della registrazione

Art. 49. Lo straniero avrà la sua registrazione cancellata:

I – se ottiene la naturalizzazione brasiliana;

II – se ne viene decretata l'espulsione;

III – se richiede l'uscita dal territorio nazionale a carattere definitivo, rinunciando espressamente al diritto di ritorno previsto nell'articolo 51;

IV – se permane assente dal Brasile per un periodo superiore a quello previsto nell'articolo 51;

V – se avviene la trasformazione del visto conforme quanto trattato nell'articolo 42;

VI – se viene trasgredito l'articolo 18, articolo 37, § 2º, o dal 99 al 101;

VII – se con visto temporaneo o in condizione di rifugiato, al termine del periodo della sua permanenza nel territorio nazionale.

§ 1º La registrazione potrà essere ristabilita, nei casi dei comma I o II, se la causa della cancellazione è cessata e, negli altri casi, se lo straniero fa ritorno al suo territorio nazionale con il tipo di visto trattato nell'articolo 13 o 16, o ottiene la trasformazione prevista nell'articolo 39.

§ 2º Nel caso si verifichi l'ipotesi prevista nel comma III di questo articolo, lo straniero dovrà procedere alla consegna del documento d'identità per stranieri e lasciare il territorio nazionale entro 30 giorni.

§ 3º Se dalla sollecitazione di cui tratta il comma III di questo articolo risulti un'esenzione di oneri fiscali o finanziari, il ristabilimento della registrazione dipenderà, sempre, dalla soddisfazione dei citati oneri.

## TITOLO V

### Sull'uscita e il ritorno

Art. 50. Non verrà richiesto il visto di uscita allo straniero che ha intenzione di uscire dal territorio nazionale.

§ 1º Il Ministero della Giustizia potrà, in qualsiasi momento, stabilire l'obbligo del visto d'uscita quando ragioni di sicurezza interna lo consiglino.

§ 2º Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente, l'atto che stabilisce l'esigenza disporrà sul termine di validità del visto e le condizioni per la sua concessione.

§ 3º Lo straniero a cui è stato concesso asilo politico dovrà osservare quanto disposto nell'articolo 29.

Art. 51. Lo straniero registrato come residente permanente che si assenti dal Brasile potrà farvi ritorno - indipendentemente dall'obbligo del visto, entro due anni.

Paragrafo unico. La prova della data di uscita, per i fini di questo articolo, è ottenibile mediante l'annotazione apposta dall'organo competente del Ministero della Giustizia, nel documento di viaggio dello straniero nel momento in cui lo stesso sta lasciando il territorio nazionale.

Art. 52. Lo straniero registrato come residente temporaneo che si assenti dal Brasile potrà farvi ritorno indipendentemente da un nuovo visto, se lo farà entro il termine di validità della sua permanenza nel territorio nazionale.

Art. 53. Lo straniero titolare del visto consolare di turista che si assenti dal Brasile potrà farvi ritorno indipendentemente dall'emissione un nuovo visto, se lo farà entro il termine di permanenza nel territorio nazionale fissato nel visto.

## TITOLO VI

### Del documento di viaggio dello straniero

Art. 54. Sono documenti di viaggio il passaporto per straniero e il lasciapassare

Paragrafo unico. I documenti di cui tratta questo articolo sono di proprietà dell'Unione, spettando ai suoi titolari il possesso diretto e l'uso regolare.

Art. 55. Potrà essere concesso il passaporto per straniero:

I – in Brasile:

- a) all'apolide e alla persona di nazionalità indefinita;
- b) alla persona appartenente ad un Paese che non abbia rappresentanza diplomatica o consolare in Brasile, laddove non vi sia un rappresentante di un'altro Paese incaricato di proteggerlo;
- c) alla persona in condizione di asilo politico o a un rifugiato ammesso come tale in Brasile;

II – in Brasile e all'estero, al coniuge o alla vedova di un brasiliano che abbia perso la nazionalità originaria in virtù del matrimonio.

Paragrafo unico. La concessione del passaporto, nel caso della lettera b) del comma I di questo articolo, dipenderà da un previo parere conforme del Ministero degli Affari Esteri.

Art. 56. Il lasciapassare potrà essere concesso, in Brasile o all'estero, allo straniero portatore di documento di viaggio emesso da un Governo non riconosciuto dal Governo brasiliano, o non valido per il Brasile.

Paragrafo unico. La concessione, all'estero, del lasciapassare ad uno straniero registrato in Brasile come residente permanente, temporaneo o in condizione di asilo politico, dipenderà da un previo parere conforme del Ministero della Giustizia.



## TITOLO VII

## Della deportazione

Art. 57. Nei casi di ingresso o permanenza irregolare di uno straniero, lo stesso verrà deportato se non lascia volontariamente il territorio nazionale entro il termine fissato dal regolamento.

§ 1° Verrà ugualmente deportato lo straniero che violi le disposizioni degli articoli 21, § 2°, 24, 37, § 2°, 98 a 101, §§ 1° o 2° dell'articolo 104 o articolo 105.

§ 2° Sempre che convenga agli interessi nazionali, la deportazione si farà indipendentemente dalla fissazione del termine trattato nel capoverso di questo articolo.

Art. 58. La deportazione consisterà nell'uscita obbligatoria dello straniero.

Paragrafo unico. Lo straniero verrà deportato al Paese di nazionalità o di precedenza o ad un altro che acconsenta a riceverlo.

Art. 59. Se non è accertata la responsabilità del vettore per le spese decorrenti dalla deportazione dello straniero, se quest'ultimo non ha mezzi economici, ovvero se nessuna altra persona possa rispondere in sua vece, tali spese saranno sostenute dal Tesoro Nazionale.

Art. 60. Lo straniero potrà essere dispensato da qualunque pena relativa all'ingresso o permanenza irregolare in Brasile o da altre formalità il cui compimento possa rendere difficile la deportazione.

Art. 61. Lo straniero potrà essere detenuto per ordine del Ministero della Giustizia per un periodo di sessanta giorni, finché la deportazione non venga resa effettiva.

Paragrafo unico. Entro il termine previsto in questo articolo e ogniqualvolta non sia possibile determinare l'identità del residente irregolare o ottenere un documento di viaggio per promuovere la sua uscita dal territorio nazionale, la detenzione potrà essere prorogata per un nuovo periodo di uguale durata, terminato il quale verrà posto in libertà, applicando la disposizione dell'articolo 73.

Art. 62. Quando non sia eseguibile la deportazione dello straniero o quando esistano seri indizi della sua pericolosità o che lo caratterizzino come indesiderabile, si procederà alla sua espulsione.

Art. 63. Non si procederà alla deportazione se essa implica una forma di estradizione non ammessa dalla legge brasiliana.

Art. 64. Il deportato potrà fare reingresso nel territorio nazionale solo se risarcirà il Tesoro Nazionale, con correzione monetaria, delle spese sostenute con la sua deportazione ed effettuare, se ne è il caso, il pagamento della multa dovuta all'epoca, anch'essa corretta.

## TITOLO VIII

### Dell'espulsione

Art. 65. È passibile di espulsione lo straniero che, in qualunque forma, attentati contro la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico o sociale, la tranquillità o la moralità pubblica e l'economia popolare, o il cui comportamento lo renda pericoloso per la convenienza ed gli interessi nazionali.

Paragrafo unico. È passibile di espulsione anche lo straniero che:

- a) pratici la frode per ottenere l'ingresso o la permanenza in Brasile;
- b) entrato nel territorio nazionale violando la legge, non si ritiri nel termine determinato per farlo, non essendo consigliabile la deportazione;
- c) si dedichi al vagabondaggio o all'elemosina; o
- d) non rispetti le proibizioni espressamente previste dalla legge per lo straniero.

Art. 66. Compete esclusivamente al Presidente della Repubblica decidere sulla convenienza e l'opportunità dell'espulsione o della sua revoca.

Art. 67. Qualora sia conforme all'interesse nazionale, l'espulsione dello straniero potrà essere resa effettiva anche se vi sia un processo in corso o ci sia stata una condanna.

Art. 68. Il Pubblico Ministero rimetterà al Ministero della Giustizia, d'ufficio, fino a trenta giorni dopo il passaggio in giudicato, la copia della sentenza di condanna dello straniero autore di crimine doloso o di qualsiasi crimine contro la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico o sociale, l'economia popolare, la moralità o la salute pubblica, e il certificato con i precedenti penali che constano negli atti.

Paragrafo unico. Il Ministero della Giustizia, ricevuti i documenti menzionati in questo articolo, determinerà l'avvio dell'inchiesta per l'espulsione dello straniero.

Art. 69. Il Ministero della Giustizia, in qualunque momento, potrà determinare la detenzione per 90 giorni dello straniero sottoposto a processo di espulsione e, allo scopo di assicurare l'esecuzione della misura, prorogarla per un periodo uguale.

Paragrafo unico. Nel caso di decisione dell'autorità giudiziaria che sospenda, provvisoriamente, la realizzazione dell'atto di espulsione, la durata della detenzione di

cui alla parte finale del primo capoverso di questo articolo, sarà interrotta fino alla decisione definitiva del Tribunale a cui verrà sottoposto il fatto.

Art. 70. Compete al Ministero della Giustizia, d'ufficio o accogliendo una richiesta motivata, determinare l'avvio dell'indagine per l'espulsione dello straniero.

Art. 71. Nei casi di infrazione contro la sicurezza nazionale, l'ordine politico o sociale e l'economia popolare, così come nei casi di commercio, possesso o facilitazione di uso indebito di sostanza stupefacente o che determini dipendenza fisica o psichica, o nel caso di violazione delle proibizioni specialmente previste nelle leggi per lo straniero, l'inchiesta sarà sommaria e non eccederà il termine di quindici giorni; verrà comunque assicurato il diritto alla difesa alla persona sottoposta a processo di espulsione.

Art. 72. Salvo le ipotesi previste nell'articolo precedente, contro il decreto di espulsione potrà essere presentato appello entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nel Diario Ufficiale dell'Unione.

Art. 73. Lo straniero la cui detenzione non diventi necessaria, o il cui periodo di detenzione sia terminato, rimarrà in libertà vigilata nel luogo designato dal Ministero della Giustizia e osserverà le norme di comportamento previste.

Paragrafo unico. In caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle norme fissate in questo articolo o nell'articolo seguente, il Ministro della Giustizia, in qualunque momento, potrà determinare la detenzione amministrativa dello straniero per una durata non eccedente i 90 giorni.

Art. 74. Il Ministro della Giustizia potrà modificare, d'ufficio o su richiesta, le norme di condotta imposte allo straniero e designare un altro luogo per la sua residenza.

Art. 75. Non si procederà all'espulsione:

I – se ciò implica un'extradizione non ammessa dalla legge brasiliana; o

II – quando lo straniero abbia:

a) coniuge brasiliano dal quale non sia divorziato o separato, di fatto o di diritto, e sempre che il matrimonio sia stato celebrato da più di cinque anni; o

b) un figlio brasiliano che, di forma comprovabile, sia sotto la sua tutela e che dipenda economicamente da lui.

§ 1º non costituisce impedimento all'espulsione l'adozione o il riconoscimento del figlio successivamente al fatto motivante.

§ 2º verificatosi l'abbandono del figlio, il divorzio o la separazione, di fatto o di diritto, l'espulsione potrà essere realizzata in qualsiasi momento.

## TITOLO IX

### Estradizione

Art. 76. L'extradizione potrà essere concessa quando il Governo che la richiede si basi su un trattato o quando promette al Brasile la condizione di reciprocità.

Art. 77. Non si concederà l'extradizione quando:

I – si tratti di un brasiliano, a meno che l'acquisizione della nazionalità brasiliana si verifichi dopo il fatto che motiva la richiesta;

II – il fatto che motiva la richiesta non sia considerato un reato per il Brasile o per lo Stato richiedente;

III – il Brasile sia competente, secondo le sue leggi, a giudicare il reato imputato alla persona soggetta ad estradizione;

IV – per il reato, la legge brasiliana imponga la pena di reclusione uguale o inferiore ad uno anno;

V – la persona soggetta ad estradizione stia rispondendo ad un processo o sia già stata condannata od assolta per lo stesso fatto su cui si basa la richiesta;

VI – la punibilità si sia, per effetto della prescrizione, estinta secondo la legge brasiliana o dello Stato richiedente;

VII – il fatto costituisca crimine politico; e

VIII – la persona soggetta ad estradizione debba rispondere, nello Stato richiedente, davanti ad un Tribunale Speciale.

§ 1º L'eccezione di cui al comma VII non impedirà l'extradizione quando il fatto costituisca, principalmente, infrazione della legge penale comune, o quando il reato comune, connesso al delitto politico, costituisca il fatto principale.

§ 2º Competerà esclusivamente al Supremo Tribunale Federale la valutazione del carattere dell'infrazione.

§ 3º Il Supremo Tribunale Federale potrà non considerare crimini politici gli attentati contro Capi di Stato o altre autorità, così come gli atti di anarchia, terrorismo, sabotaggio, sequestro di persona, o che comportino la propaganda di guerra o di processi violenti per sovvertire l'ordine politico o sociale.

Art. 78. Sono condizioni per la concessione dell'extradizione:

I – l’essere il reato stato commesso nel territorio dello Stato richiedente, o l’essere le leggi penali di questo Stato applicabili alla persona soggetta ad estradizione; e

II – l’esistenza di una sentenza definitiva a pena detentiva, o l’autorizzazione - da parte di un Giudice, Tribunale o autorità competente dello Stato richiedente - di una pena detentiva a carico della persona soggetta ad estradizione, salvo quanto disposto nell’articolo 82.

Art. 79. Quando più di uno Stato richiede l’extradizione della stessa persona per lo stesso fatto, avrà preferenza la richiesta dello Stato nel cui territorio è stato commesso il reato.

§ 1º Trattandosi di differenti crimini, avranno preferenza, nell’ordine:

I – lo Stato richiedente nel cui territorio sia stato commesso il crimine più grave, secondo la legge brasiliana;

II – quello che per primo abbia richiesto la consegna della persona soggetta ad estradizione, se la gravità dei crimini è identica; e

III – lo Stato d’origine o, alternativamente, di domicilio della persona soggetta ad estradizione, se le richieste sono simultanee.

§ 2º Nei casi non previsti spetterà al Governo brasiliano decidere sulla preferenza.

§ 3º Esistendo un trattato o una convenzione con alcuni degli Stati richiedenti, avranno prevalenza le loro norme riguardanti i criteri di preferenza trattati in questo articolo.

Art. 80. L’extradizione sarà richiesta per via diplomatica o, in mancanza dell’agente diplomatico dello Stato che la richiede, direttamente da Governo a Governo, dovendo la richiesta essere accompagnata da copia autentica o da certificazione: a) della sentenza di condanna, b) della decisione o c) del decreto di detenzione preventiva, emessa da un Giudice o da una autorità competente. La richiesta, o qualsiasi altro atto che si aggiunga alla richiesta, conterrà precise indicazioni su luogo, data, natura e circostanze del fatto criminale, identità della persona soggetta ad estradizione e, inoltre, copie dei testi giuridici sul crimine, sulla pena e la sua prescrizione.

§ 1º L’inoltro della richiesta per via diplomatica conferisce autenticità ai documenti.

§ 2º In mancanza di un trattato che disponga altrimenti, i documenti indicati in questo articolo saranno seguiti dalla traduzione ufficiale in lingua portoghese, a cura dello Stato richiedente.

Art. 81. Il Ministero degli Affari Esteri invierà la richiesta di estradizione al Ministero della Giustizia che ordinerà la detenzione della persona soggetta ad estradizione collocandola a disposizione del Supremo Tribunale Federale.

Art. 82. In caso d'urgenza, potrà essere ordinata la detenzione preventiva della persona soggetta ad estradizione sempre che sia richiesta, in tempo utile, con qualunque mezzo di comunicazione, dall'autorità competente, dall'agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente.

§ 1º La richiesta, che conterrà informazioni dettagliate sul crimine commesso, dovrà basarsi sulla sentenza di condanna, sul verbale di arresto in flagrante, sul mandato di cattura o, ancora, sulla fuga dell'indiziato.

§ 2º Realizzata la detenzione, lo Stato richiedente dovrà formalizzare la richiesta entro novanta giorni, in conformità con l'articolo 80.

§ 3º In base a questo articolo, la detenzione non sarà mantenuta oltre il termine riferito nel paragrafo precedente, e nemmeno sarà ammessa una nuova richiesta per lo stesso fatto senza che l'extradizione sia stata formalmente richiesta.

Art. 83. Nessuna estradizione sarà concessa senza la preventiva decisione del Plenario del Supremo Tribunale Federale circa la sua legalità, non esistendo possibilità di ricorso alla decisione.

Art. 84. Resa effettiva la detenzione della persona soggetta ad estradizione (articolo 81), la richiesta verrà inviata al Supremo Tribunale Federale.

Paragrafo unico. La detenzione perdurerà fino al giudizio finale del Supremo Tribunale Federale, non essendo ammesse la libertà vigilata, gli arresti domiciliari e nemmeno il ritorno notturno in carcere.

Art. 85. Alla ricezione della richiesta, il Giudice relatore determinerà il giorno e l'ora per l'interrogatorio della persona soggetta ad estradizione e, se necessario, designerà un curatore o avvocato, se l'estradando non l'abbia, dando un termine di dieci giorni per la difesa.

§ 1º La difesa verterà sull'identità della persona richiesta, sul difetto di forma dei documenti presentati o sulla illegalità dell'extradizione.

§ 2º Se il processo non è debitamente istruito, il Tribunale, su richiesta del Procuratore Generale della Repubblica, potrà sospendere la decisione per la realizzazione di provvedimenti atti a sopperire alle eventuali mancanze entro il termine perentorio di 60 giorni, decorsi i quali la richiesta sarà giudicata indipendentemente da tali provvedimenti.

§ 3º Il termine riferito nel paragrafo precedente verrà computato dalla data della notificazione che il Ministero degli Affari Esteri farà alla Missione Diplomatica dello Stato richiedente.

Art. 86. Concessa l'extradizione, il fatto sarà comunicato per mezzo del Ministero degli Affari Esteri alla Missione Diplomatica dello Stato richiedente che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, dovrà prelevare la persona oggetto della estradizione dal territorio nazionale.

Art. 87. Se lo Stato richiedente non preleva la persona oggetto dell'extradizione dal territorio nazionale entro il termine citato nell'articolo anteriore, questa persona sarà messa in libertà, senza l'obbligo di rispondere a processo di espulsione.

Art. 88. Negata l'extradizione, non verrà ammessa nuova richiesta basata sugli stessi fatti.

Art. 89. Quando la persona oggetto dell'extradizione sia sottoposta a processo, o sia stata condannata in Brasile per un reato punibile con pena detentiva, l'extradizione sarà eseguita solo dopo la conclusione del processo o del compimento della pena, fatto salvo il disposto nell'articolo 67.

Paragrafo unico. La consegna della persona oggetto dell'extradizione verrà rimandata se la realizzazione della misura metterà in rischio la sua vita a causa di una grave infermità comprovata con un certificato medico ufficiale.

Art. 90. Il Governo potrà consegnare la persona oggetto dell'extradizione anche qualora essa stia rispondendo ad un processo o sia condannata per una contravvenzione.

Art. 91. La consegna non sarà realizzata se lo Stato richiedente non si impegna a:

I – non arrestare e processare la persona oggetto dell'extradizione per fatti anteriori alla richiesta;

II – calcolare il tempo di prigione che, in Brasile, è stato imposto in forza dell'extradizione;

III – commutare in pena privativa della libertà la pena corporale o di morte, eccetto per i casi, per quest'ultima pena, la legge brasiliana permetta la sua applicazione;

IV – non consegnare la persona oggetto dell'extradizione, senza il consenso del Brasile, ad altro Stato che la reclami; e

V – non considerare qualunque motivo politico per aggravare la pena.

Art. 92. La consegna della persona oggetto dell'extradizione, in conformità alle leggi brasiliane e rispettato il diritto di terzi, avverrà assieme agli oggetti e strumenti del crimine trovati in suo possesso.

Paragrafo unico. Gli oggetti e gli strumenti riferiti in questo articolo potranno essere consegnati indipendentemente dalla consegna della persona.

Art. 93. La persona oggetto dell'extradizione che, dopo essere stata consegnata allo Stato richiedente, sfugga all'azione della Giustizia e si nasconda in Brasile o vi transiti, sarà detenuta mediante richiesta fatta direttamente per via diplomatica e di nuovo consegnata senza bisogno di altre formalità.

Art. 94. Salvo che per motivi di ordine pubblico, il Ministero della Giustizia potrà permettere il transito nel territorio nazionale di persone estradate da Stati stranieri, e le persone adibite alla loro custodia, mediante la presentazione di documenti comprovanti la concessione dell'extradizione.

## TITOLO X

### Dei diritti e doveri dello straniero

Art. 95. Lo straniero residente in Brasile beneficia di tutti i diritti riconosciuti ai brasiliani ai sensi della Costituzione e delle leggi vigenti.

Art. 96. Ogniqualevolta gli sia richiesto, da qualunque autorità o suo agente, lo straniero dovrà esibire un documento comprovante la sua permanenza legale nel territorio nazionale.

Paragrafo unico. Per gli scopi di questo articolo e degli articoli 43, 45, 47 e 48, il documento dovrà essere presentato in originale.

Art. 97. L'esercizio di attività remunerata e l'iscrizione presso un istituto scolastico sono permesse allo straniero con le restrizioni stabilite in questa Legge e nel suo regolamento di attuazione.

Art. 98. Allo straniero che si trovi in Brasile con un visto turistico, di transito o temporaneo, di cui tratta l'articolo 13, comma IV, così come alle persone a carico di coloro che sono titolari di un qualunque tipo di visto temporaneo, è vietato l'esercizio di attività remunerata. Al titolare di visto temporaneo di cui all'articolo 13, comma VI, è vietato l'esercizio di attività remunerata da un datore di lavoro brasiliano.

Art. 99. Allo straniero titolare di visto temporaneo, che si trova in Brasile nella condizione dell'articolo 21, § 1º, è vietato istituire una ditta individuale o esercitare l'incarico o la funzione di amministratore, gestore o direttore di società commerciale o civile, così come registrarsi presso una entità di controllo di una professione liberale disciplinata per legge.

Paragrafo unico. Agli stranieri portatori del visto di cui tratta il comma V dell'articolo 13 è permessa la registrazione temporanea presso una entità di controllo di professione liberale disciplinata per legge.

Art. 100. Lo straniero ammesso nella condizione di temporaneo, in regime di contratto, potrà solo esercitare l'attività presso l'entità per la quale è stato contrattato al momento della concessione del visto, salvo autorizzazione espressa dal Ministero della Giustizia, sentito il Ministero del Lavoro.



Art. 101. Lo straniero ammesso ai sensi dell'articolo 18, o dell'articolo 37, § 2, per svolgere attività professionale specifica e in una determinata regione, non potrà, entro il termine fissatogli in occasione della concessione o della trasformazione del visto, cambiare domicilio e attività professionale o esercitarla fuori dalla regione, salvo in casi eccezionali, mediante previa autorizzazione del Ministero della Giustizia e, quando necessario, sentito il Ministero del Lavoro.

Art. 102. Lo straniero registrato è obbligato a comunicare al Ministero della Giustizia il cambio del suo domicilio o residenza entro i 30 giorni immediatamente seguenti al fatto.

Art. 103. Lo straniero che acquisisce nazionalità diversa da quella risultante nel registro (art. 30), dovrà, nei 90 giorni successivi, richiedere che la nuova nazionalità sia annotata nella sua documentazione.

Art. 104. Il portatore di visto di cortesia, ufficiale o diplomatico potrà solo esercitare attività remunerata a favore di uno Stato straniero, organizzazione o agenzia internazionale a carattere intergovernativo al cui servizio egli si trovi nel Paese, ovvero del Governo o di enti brasiliani, quando ciò sia previsto specificamente da uno strumento internazionale firmato con un altro Governo.

§ 1° Il collaboratore domestico con visto di cortesia potrà solo esercitare attività remunerata a servizio del titolare del visto di cortesia, ufficiale o diplomatico.

§ 2° La missione, organizzazione o persona al cui servizio si trova il collaboratore domestico è responsabile per la sua uscita dal territorio nazionale, nel termine di 30 giorni a partire dalla data in cui cessa il vincolo impiegatizio, sotto pena dell'espulsione del collaboratore.

§ 3° Al titolare di uno qualsiasi dei visti di cui a questo articolo non si applica quanto disposto dalla legislazione del lavoro brasiliana.

Art. 105. Allo straniero che sia entrato in Brasile nella condizione di turista o in transito è proibita l'assunzione come membro di equipaggio in un porto brasiliano, salvo nelle imbarcazioni di bandiera del suo Paese, per un viaggio che non sia di andata e ritorno, su richiesta del trasportatore o del suo agente, e dopo specifica autorizzazione del Ministero della Giustizia.

Art. 106. Allo straniero è vietato:

I – essere proprietario, armatore o comandante di nave nazionale, anche nei servizi di navigazione fluviale e lacustre;

II – essere proprietario di un'impresa giornalistica di qualunque specie e di imprese di televisione e di radiodiffusione, e socio od azionista di una società proprietaria di tali imprese;

III – essere responsabile, orientare la linea editoriale o l'amministrazione delle imprese citate nel comma precedente;

IV – ottenere la concessione o l'autorizzazione per la ricerca, prospezione, sfruttamento e l'utilizzazione dei giacimenti, miniere ed altre risorse minerali e di impianti di energia idraulica;

V – essere proprietario o gestore economico di un'aeronave brasiliana, salvo quanto altrimenti disposto dalle leggi;

VI – essere mediatore navale, di fondi pubblici, banditore d'asta ed agente doganale;

VII – partecipare all'amministrazione o alla rappresentazione di un sindacato o associazione professionale, così come di un'entità di controllo dell'esercizio di professione liberale regolamentata;

VIII – essere marinaio nelle bocche dei porti, nei porti, nei fiumi, nei laghi e nei canali;

IX – possedere, mantenere od operare, anche a livello amatoriale, apparecchi di radiodiffusione, di telegrafia e simili, salvo nei casi di reciprocità di trattamento; e

X- prestare assistenza religiosa alle Forze Armate e corpi ausiliari, e nei penitenziari.

§ 1º Quanto disposto nel comma I di questo articolo non si applica alle imbarcazioni da pesca nazionali.

§ 2º Ai cittadini portoghesi, nell'esercizio dei diritti e degli obblighi previsti nello Statuto dell'Uguaglianza, è vietato solamente:

a) assumere la responsabilità ed orientare la linea editoriale e l'amministrazione delle imprese menzionate nel comma II di questo articolo;

b) essere proprietario, armatore o comandante di imbarcazione nazionale, incluse quelle per la navigazione fluviale e lacustre, salvo quanto disposto nel paragrafo precedente; e

c) prestare assistenza religiosa alla Forze Armate e corpi ausiliari.

Art. 107. Lo straniero ammesso nel territorio nazionale non può esercitare attività di natura politica, né intromettersi, direttamente od indirettamente, negli affari pubblici del Brasile, essendogli espressamente vietato:

I – organizzare, creare o mantenere società o qualunque ente di carattere politico, anche se tali enti abbiano finalità esclusivamente di propaganda

o di diffusione esclusivamente tra compatrioti, di idee, programmi o norme d'azione di partiti politici del Paese d'origine;

II – esercitare azioni individuali, insieme o senza altri compatrioti, nel senso di ottenere, mediante coercizione o costrizione di qualsiasi natura, adesione ad idee, programmi o norme d'azione di partiti politici o fazioni politiche di qualsiasi Paese;

III – organizzare sfilate, manifestazioni, comizi e riunioni di qualsiasi natura, o partecipare ad esse, per i fini riferiti nei comma I e II di questo articolo.

Paragrafo unico. La disposizione nel capoverso di questo articolo non si applica al cittadino portoghese che beneficia dello Statuto dell'Uguaglianza e al quale è stato riconosciuto l'esercizio dei diritti politici.

Art. 108. È lecito che gli stranieri si associno per fini culturali, religiosi, ricreativi, beneficenti o assistenziali, che si affilino a club sociali e sportivi e a qualsiasi altra entità che abbia fini simili, così come partecipare a riunioni commemorative di date nazionali o ad avvenimenti con significato patriottico.

Paragrafo unico. Gli enti menzionati in questo articolo, ove i soci stranieri che ne fanno parte siano più della metà, potranno funzionare solamente mediante l'autorizzazione del Ministero della Giustizia.

Art. 109. All'ente che abbia ottenuto la registrazione mediante falsa dichiarazione delle sue finalità o che, dopo essere stato registrato, passi ad esercitare attività proibite illecite, sarà revocata sommariamente l'autorizzazione a cui si riferisce il paragrafo unico dell'articolo precedente, ed il suo funzionamento sarà sospeso con atto del Ministero della Giustizia fino alla fine del procedimento di scioglimento che verrà immediatamente instaurato.

Art. 110. Il Ministro della Giustizia potrà, qualora lo consideri conveniente per gli interessi nazionali, impedire la realizzazione, da parte di stranieri, di conferenze, congressi ed esibizioni artistiche o folcloristiche.

## TITOLO XI

### Della naturalizzazione

#### CAPITOLO I

##### Condizioni

Art. 111. La concessione della naturalizzazione nei casi previsti nell'articolo 145, comma II, paragrafo b, della Costituzione, è facoltà esclusiva del Governo ed è concessa mediante decreto del Ministro della Giustizia.

Art. 112. Sono condizioni per la concessione della naturalizzazione:

- I – la capacità giuridica, secondo la legge brasiliana;
- II – il fatto di essere registrato con visto permanente in Brasile;
- III – avere fissato la residenza continua nel territorio nazionale, per un periodo minimo di quattro anni immediatamente anteriori alla domanda di naturalizzazione;
- IV – leggere e scrivere la lingua portoghese, prese in considerazione le condizioni della persona che richiede la naturalizzazione;
- V – l'esercizio di professione o il possesso di beni sufficienti per mantenere se stesso e la famiglia;
- VI – la buona condotta;
- VII – l'inesistenza di denuncia, pronuncia o condanna in Brasile o all'estero per crimine doloso per il quale sia prevista una pena minima detentiva, superiore ad un anno; e
- VIII – buona salute.

§ 1º Non sarà richiesta la certificazione di buona salute allo straniero che risiede nel Paese da più di due anni.

§ 2º Verificata, in qualsiasi momento, la falsità ideologica o materiale di qualunque requisito richiesto in questo articolo o negli articoli 113 e 114 della presente Legge, l'atto di naturalizzazione sarà dichiarato nullo, senza per questo escludere l'azione penale relativa all'infrazione commessa.

§ 3º La dichiarazione di nullità di cui al paragrafo precedente sarà rilevata d'ufficio, in via amministrativa, dal Ministero della Giustizia o su richiesta giustificata, una volta concesso all'interessato un termine di quindici giorni a partire dalla data della notifica per l'esercizio dei diritti di difesa.

Art. 113. Il periodo di residenza fissato nell'articolo 112, comma III, potrà essere ridotto se la persona che richiede la naturalizzazione può soddisfare una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- I – avere un figlio o coniuge brasiliano;
- II – essere figlio di brasiliano;
- III – aver prestato o poter prestare servizi rilevanti al Brasile, in base ad una valutazione del Ministro della Giustizia;
- IV – avere particolari capacità professionali, scientifiche od artistiche; o

V – essere proprietario, in Brasile, di un bene immobile il cui valore sia uguale, perlomeno, a mille volte il Maggior Valore di Riferimento; o essere un imprenditore che disponga di fondi di ugual valore; o possedere quote od azioni integrate dal montante, al minimo, identico, in società commerciali o civili, destinate, principalmente e permanentemente, all'attività industriale od agricola.

Paragrafo unico. La residenza sarà, al minimo, di un anno, nei casi dei comma da I a III; di due anni, nel caso del comma IV; e di tre anni, nel caso del comma V.

Art. 114. Non sarà richiesto il requisito di residenza, esigendosi appena la permanenza in Brasile per trenta giorni, quando si tratta di:

I – coniuge straniero sposato da più di cinque anni con diplomatico brasiliano in attività; o

II – straniero che, impiegato in Missione Diplomatica o in Ripartizione Consolare del Brasile, abbia svolto più di dieci anni di servizio ininterrotto.

Art. 115. Lo straniero che ha intenzione di naturalizzarsi dovrà richiedere la naturalizzazione al Ministero della Giustizia, dichiarando: nome per esteso, luogo di nascita, nazionalità, filiazione, sesso, stato civile, giorno, mese ed anno di nascita, professione, luoghi dove abbia risieduto anteriormente in Brasile o all'estero, se soddisfa il requisito di cui all'articolo 112, comma VII, e se desidera o no tradurre o adattare il suo nome alla lingua portoghese.

§ 1º. La richiesta sarà firmata dalla persona che richiede la naturalizzazione ed istruita con i documenti che saranno specificati nel Regolamento di attuazione.

§ 2º. Si esigerà appena la presentazione del documento d'identità per straniero, un attestato di Polizia che comprovi la residenza continua in Brasile e un certificato di precedenti penali, fornito dal competente servizio del luogo di residenza in Brasile, quando si tratta di:

I – straniero ammesso in Brasile fino all'età di 5 anni, radicato definitivamente nel territorio nazionale, sempre che richieda la naturalizzazione entro 2 anni dal raggiungimento della maggior età;

II – straniero che sia venuto a risiedere in Brasile prima di aver raggiunto la maggior età e abbia fatto un corso universitario in un ateneo brasiliano, se richieda la naturalizzazione entro un anno dal conseguimento della laurea.

§ 3º. Qualunque cambiamento di nome o cognome, fatto dopo la naturalizzazione, sarà eccezionalmente e motivatamente permesso solo mediante l'autorizzazione del Ministro della Giustizia.

Art. 116. Lo straniero ammesso in Brasile durante i primi 5 anni di vita, stabilitosi definitivamente sul territorio nazionale, potrà, fintantoché minore, richiedere al Ministro della Giustizia, attraverso il suo rappresentante legale, l'emissione del certificato provvisorio di naturalizzazione, che avrà valore come prova di nazionalità brasiliana entro due anni dal raggiungimento della maggior età.

Paragrafo unico. La naturalizzazione diventerà definitiva se il titolare del certificato provvisorio, entro due anni dal raggiungimento della maggior età, confermerà espressamente l'intenzione di continuare ad essere brasiliano, mediante richiesta diretta al Ministro della Giustizia.

Art. 117. La richiesta di cui tratta l'articolo 115, diretta al Ministro della Giustizia, sarà presentata, nel Distretto Federale, Stati e Territori, all'organo competente del Ministero della Giustizia che procederà ad una verifica sulla vita pregressa del richiedente e formulerà un parere circa la convenienza della naturalizzazione.

Art. 118. Una volta che l'organo competente del Ministero della Giustizia avrà ricevuto la richiesta di naturalizzazione così istruita, l'organo stesso potrà chiedere, se necessario, altre valutazioni. In qualunque ipotesi, il procedimento dovrà essere approvato, con i relativi pareri, dal Ministro della Giustizia.

Paragrafo unico. Il dirigente dell'organo competente del Ministero della Giustizia determinerà l'archiviazione della richiesta, se la persona richiedente la naturalizzazione non soddisfa una qualsiasi delle condizioni previste negli articoli 112 o 116; è comunque possibile il ricorso contro questa decisione; se l'archiviazione sarà mantenuta, la persona richiedente la naturalizzazione potrà ricorrere al Ministro della Giustizia; in entrambi i casi, il termine è di trenta giorni a partire dalla pubblicazione dell'atto.

Art. 119. Una volta pubblicato nel Diario Ufficiale il decreto di naturalizzazione, esso sarà archiviato dall'organo competente del Ministero della Giustizia, che emetterà un certificato relativo per ogni persona richiedente la naturalizzazione, e che sarà consegnato di forma solenne, nei modi fissati nel Regolamento di attuazione, dal Giudice federale della città dove abbia domicilio l'interessato.

§ 1º Ove vi sia più di un Giudice federale, la consegna sarà effettuata dalla Prima Sezione del Tribunale.

§ 2º Quando non c'è un Giudice federale nella città dove gli interessati hanno domicilio, la consegna sarà effettuata per mezzo del Giudice ordinario della circoscrizione e, in sua assenza, da quello della circoscrizione più vicina.

§ 3º La naturalizzazione rimarrà senza effetto se il certificato non verrà sollecitato dalla persona richiedente la naturalizzazione nel termine di dodici mesi dalla data della pubblicazione dell'atto, salvo motivo di forza maggiore debitamente comprovato.

Art. 120. Nel corso del processo di naturalizzazione questa potrà essere impugnata da chiunque, specificandone le motivazioni.

Art. 121. La soddisfazione delle condizioni previste in questa Legge non garantisce allo straniero il diritto alla naturalizzazione.

## CAPITOLO II

### Degli effetti della naturalizzazione

Art. 122. La naturalizzazione, salvo l'ipotesi di cui all'articolo 116, solo produrrà effetti dopo la consegna del relativo certificato e conferisce al naturalizzato l'esercizio di tutti i diritti civili e politici, eccetto quelli che la Costituzione Federale attribuisce esclusivamente al brasiliano nato.

Art. 123. La naturalizzazione non comporta l'acquisizione della nazionalità brasiliana da parte del coniuge e dei figli del naturalizzato, e nemmeno autorizza che essi entrino o si fissino in Brasile senza soddisfare le esigenze della presente Legge.

Art. 124. La naturalizzazione non estingue la responsabilità civile o penale alla quale il naturalizzato era in precedenza soggetto in qualunque altro Paese.

## TITOLO XII

### Infrazioni, penalità e relativi procedimenti

#### CAPITOLO I

##### Infrazioni e penalità

Art. 125. Costituisce infrazione, assoggettando il trasgressore alle pene qui comminate:

I – entrare nel territorio nazionale senza esserne autorizzato (clandestino):

Pena: espulsione.

II – trattenersi nel territorio nazionale dopo la scadenza del termine legale di permanenza:

Pena: multa equivalente ad un decimo del Maggior Valor di Riferimento per giorno di eccesso, fino ad un massimo di dieci volte il Maggior Valor di Riferimento e espulsione, nel caso in cui la persona non esca dal territorio nel termine fissato;

III – la mancata registrazione presso l'organo competente entro il termine stabilito nella presente Legge (articolo 30):

Pena: multa equivalente ad un decimo del Maggior Valor di Riferimento per giorno di eccesso, fino ad un massimo di dieci volte il Maggior Valor di Riferimento.

IV – il mancato rispetto di quanto disposto negli articoli 96, 102 e 103:

Pena: multa da due a dieci volte il Maggior Valore di Riferimento.

V – impedire che il vettore dia assistenza o promuova l'uscita dal territorio nazionale del clandestino o di colui il cui diritto all'ingresso è stato revocato (art. 27):

Pena: multa di 30 volte il Maggior Valore di Riferimento per ciascuno straniero.

VI – trasportare in Brasile uno straniero con documentazione non in ordine:

Pena: multa di dieci volte il Maggior Valore di Riferimento per ciascun straniero, oltre alla responsabilità per le spese decorrenti dalla sua uscita dal territorio nazionale.

VII – impiegare o mantenere a proprio servizio uno straniero in situazione irregolare o che non possa esercitare attività remunerata:

Pena: multa di 30 volte il Maggior Valore di Riferimento per straniero.

VIII – trasgredire quanto disposto negli articoli 21, § 2º, 24, 98, 104, §§ 1º o 2º e 105:

Pena: espulsione

IX – trasgredire quanto disposto nell'articolo 25:

Pena: multa di cinque volte il Maggior Valore di Riferimento per colui che riscatta, e espulsione per lo straniero.

X – trasgredire quanto disposto negli articoli 18, 37, § 2º, o da 99 a 101:

Pena: cancellazione della registrazione e espulsione.

XI – trasgredire quanto disposto nell'articolo 106 o 107:

Pena: detenzione da uno a tre anni ed espulsione.

XII – introdurre clandestinamente uno straniero od occultare un clandestino o un'irregolare:

Pena: detenzione da uno a tre anni e, se il trasgressore è uno straniero, espulsione.

XIII – emettere falsa dichiarazione in un processo di trasformazione di visto, di registrazione, di alterazione di documenti, di naturalizzazione, o per l'ottenimento del passaporto per straniero, lasciapassare, o, quando richiesto, il visto d'uscita:



Pena: reclusione da uno a cinque anni e, se il trasgressore è straniero, espulsione.

XIV – trasgredire quanto disposto negli articoli da 45 a 48:

Pena: multa da cinque a dieci volte il Maggior Valore di Riferimento.

XV – trasgredire quanto disposto nell'articolo 26, § 1° o 64:

Pena: deportazione e, in caso di recidiva, espulsione.

XVI – trasgredire o non osservare qualunque disposizione della presente Legge o del suo Regolamento di attuazione per la quale non sia comminata una sanzione speciale:

Pena: multa da due a cinque volte il Maggior Valore di Riferimento.

Paragrafo unico. Le penalità previste nel comma XI si applicano anche ai direttori degli enti di cui al comma I dell'articolo 107.

Art. 126. Le multe previste in questo Capitolo, nei casi di recidiva, potranno avere i rispettivi valori aumentati dal doppio al quintuplo.

## CAPITOLO II

### Procedimento per l'accertamento delle Infrazioni

Art. 127. L'infrazione punita con multa sarà appurata mediante procedimento amministrativo che avrà come base un processo verbale, conformemente a quanto disposto nel Regolamento di attuazione.

Art. 128. Nel caso dell'articolo 125, comma XI – XIII, si osserverà il Codice di Procedura Penale e, nei casi di deportazione ed espulsione, quanto disposto nei Titoli VII e VIII della presente Legge.

## TITOLO XIII

### Disposizioni generali e transitorie

Art. 129. E' creato il Consiglio Nazionale di Immigrazione, collegato al Ministero del Lavoro, al quale spetterà, oltre alle altre attribuzioni che constano in questa Legge, di orientare, coordinare e controllare le attività d'immigrazione.

§ 1° Il Consiglio Nazionale d'Immigrazione sarà integrato da un rappresentante del Ministero del Lavoro, che lo presiederà, uno del Ministero della Giustizia, uno del Ministero degli Affari Esteri, uno del Ministero dell'Agricoltura, uno del Ministero della Salute, uno del Ministero dell'Industria e Commercio e uno del Consiglio Nazionale dello Sviluppo Scientifico e Tecnologico, tutti nominati dal Presidente della Repubblica, su indicazione dei rispettivi Ministri di Stato.

§ 2° La Segreteria Generale del Consiglio di Sicurezza Nazionale manterrà un osservatore presso il Consiglio Nazionale d'Immigrazione.

§ 3° Il Governo delibererà sulla struttura e sul funzionamento del Consiglio Nazionale d'Immigrazione.

Art. 130. Il Governo è autorizzato a firmare accordi internazionali con i quali, sulla base del principio di reciprocità di trattamento per i brasiliani e osservati la convenienza e il rispetto degli interessi nazionali, si stabiliscano le condizioni per la concessione, gratuità, esenzione o dispensa dei visti stabiliti in questa Legge.

Art. 131. È approvata la Tabella degli emolumenti consolari e delle tasse, che integra questa Legge.

§ 1° I valori delle tasse incluse nella tabella saranno aggiornati annualmente in relazione al coefficiente del valore di riferimento.

§ 2° Il Ministro degli Affari Esteri è autorizzato ad approvare, mediante Decreto, la revisione dei valori degli emolumenti consolari, considerando il tasso di cambio del cruzeiro-oro con le principali monete liberamente convertibili.

Art. 132. Il Ministro della Giustizia è autorizzato ad istituire un modello unico di documento di identità per lo straniero, portatore di visto temporaneo o permanente; tale documento avrà validità per tutto il territorio nazionale e sostituirà i documenti di identità in vigore.

Paragrafo unico. Fintantoché non verrà creato il documento di cui sopra, continueranno valide:

I – I documenti di identità emessi in base all'articolo 135 del decreto n. 3010, del 20 agosto del 1938, così come i certificati trattati nel § 2° dell'articolo 149, dello stesso Decreto; e

II – i documenti di identità già emessi o che saranno emessi in base al Decreto Legge n. 670, del 3 luglio del 1969, e agli articoli 57, § 1°, e 60, § 2°, del Decreto n. 66689, dell'11 giugno 1970.

Art. 133. Il Governo è autorizzato a firmare, con gli Stati i cui cittadini si trovino in situazione illegale in Brasile, accordi bilaterali in forza dei quali tale situazione sia regolarizzata, ogniqualevolta che:

I – La regolarizzazione sia conforme alle condizioni elencate nell'articolo 18; e

II – gli stranieri beneficiati:

a) siano entrati in Brasile prima del 20 agosto 1980;

b) soddisfino le condizioni elencate nell'articolo 7; e

c) richiedano la regolarizzazione della loro situazione entro il termine improrogabile di 90 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo.

Paragrafo unico: Negli accordi a cui si riferisce questo articolo, dovrà necessariamente constare a carico della controparte l'obbligo a:

I – controllare strettamente l'emigrazione in Brasile;

II – farsi carico, in condizioni da concordare, dei costi di trasporto per il rimpatrio dei suoi cittadini;

III – fornire cooperazione finanziaria e tecnica per l'insediamento, nei modi e nelle forme previste dall'articolo 18, dei suoi cittadini che, in virtù dell'accordo, abbiano regolarizzato la loro permanenza in Brasile.

Art. 134. Potrà essere regolarizzata, provvisoriamente, la situazione degli stranieri di cui all'articolo precedente.

§ 1º. Ai fini di questo articolo, viene istituita presso il Ministero della Giustizia la registrazione provvisoria degli stranieri.

§ 2º. La registrazione di cui tratta il paragrafo precedente implicherà l'emissione del documento di identità che permetterà allo straniero in situazione illegale di esercitare attività remunerata e di circolare liberamente nel territorio nazionale.

§ 3º. La richiesta di registrazione provvisoria dovrà essere fatta entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente Legge.

§ 4º. La richiesta, redatta sulla base di appropriato formulario, verrà diretta all'organo del Dipartimento di Polizia più vicino al domicilio dell'interessato, ed istruita con i seguenti documenti:

I – copia autentica del passaporto o documento equivalente;

II – certificazione, fornita dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese del quale sia cittadino lo straniero, attestante la sua nazionalità;

III – certificato di nascita o di matrimonio;

IV – qualunque altro documento idoneo che permetta all'Amministrazione di verificare i dati dello straniero.

§ 5º. La registrazione provvisoria e il documento d'identità, di cui si tratta in questo articolo, saranno validi improrogabilmente per due anni, salvo quanto disposto nel paragrafo seguente.

§ 6º. Una volta firmati, prima della scadenza del termine previsto nel § 5, gli accordi bilaterali riferiti nell'articolo precedente, i cittadini dei

rispettivi Paesi dovranno richiedere la regolarizzazione della loro situazione nel termine previsto nel capoverso C del comma II dell'articolo 133.

§ 7°. Il Ministro della Giustizia istituirà il modello speciale di documento di identità di cui si tratta in questo articolo.

Art. 135. Lo straniero che risieda in Brasile nella condizione prevista nell'articolo 26 del Decreto Legge n. 941 del 13 ottobre 1969 dovrà, per continuare a risiedere nel territorio nazionale, richiedere il permesso di permanenza all'organo competente del Ministero della Giustizia entro 90 giorni, improrogabili, dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

Paragrafo unico. L'autorizzazione di cui si parla in questo articolo non dipenderà dal soddisfacimento delle esigenze di carattere speciale di cui all'articolo 17 della presente Legge.

Art. 136. Se lo straniero è entrato in Brasile entro il 20 agosto 1938, data dell'entrata in vigore del Decreto n. 3010, ed abbia mantenuto la residenza continua nel territorio nazionale a decorrere da quella data, e possa provare i suoi dati anagrafici, inclusa la nazionalità, potrà richiedere un visto permanente all'organo competente del Ministero della Giustizia, nel rispetto di quanto disposto nel paragrafo unico dell'articolo precedente.

Art. 137. Ai procedimenti in corso presso il Ministero della Giustizia alla data di pubblicazione della presente Legge si applicherà quanto disposto nel Decreto Legge n° 66689 dell'11 giugno 1970.

Paragrafo unico. La disposizione contenuta in questo articolo non si applica ai procedimenti di naturalizzazione, ai quali si applicheranno le norme della presente Legge.

Art. 138. Si applica quanto disposto nella presente Legge alle persone di nazionalità portoghese, fatta riserva per le disposizioni speciali espresse nella Costituzione Federale o nei trattati in vigore.

Art. 140. La presente Legge entrerà in vigore nella data della sua pubblicazione.

Art. 141. Sono revocate le disposizioni contrarie, in particolare il Decreto Legge n° 406, del 4 maggio 1938; articolo 69 del Decreto Legge n° 3688, del 3 ottobre 1941; Decreto Legge n° 5.101, del 17 dicembre 1942; Decreto Legge n° 7967, del 18 settembre 1945; Legge n° 5333, dell'11 ottobre 1967; Decreto Legge n° 417, del 10 gennaio 1969; Decreto Legge n° 941, del 13 ottobre 1969; articolo 2° della Legge n° 5.709, del 7 ottobre 1971, e Legge n° 6262 del 18 novembre 1975.

Brasilia, 19 agosto 1980

## **LISTA DEGLI INDIRIZZI E DEI TELEFONI UTILI**

### **CENTRO DI ASSISTENZA**

Indirizzo: Esplanada dos Ministerios, Ministero della Giustizia, Anexo II, Sala T-03  
– Térreo

Telefono: (061) 3429-3232 o (061) 3429-3159

Fax: (061) 3429-9172

### **TELEFONO D'EMERGENZA – DENUNCIA LAVORO IN CONDIZIONE DI SCHIAVITÙ**

Indirizzo: Esplanada dos Ministerios, Ministero della Giustizia, Anexo II, Sala T-03  
– Térreo

Telefono: (61) 3429-9177

Fax: (61) 3429-9172

### **DIPARTIMENTO DI POLIZIA FEDERALE**

Indirizzo: SAS Quadra 6, lotes 09/10 – ED. SEDE/DPF

CEP: 70037.900 – Brasilia/DF

PABX: (61) 3311-8000

Telefono d'emergenza: (61) 3223-2302 o (61) 3311-8450

<http://www.dpf.gov.br>

### **COORDINAMENTO GENERALE DI POLIZIA D'IMMIGRAZIONE/CGPI/DIREX**

Telefono: (61) 3311-8370 o (61) 3311-8371

Fax: (61) 3226-0423 o (61) 3321-9660

### **ANAGRAFE DEGLI STRANIERI/DICRE/CGPI**

Telefono: (61) 3311-8384 o 8391 o 8385

Fax: (61) 3224-4874

### **DIVISIONE DI POLIZIA PER IL RITIRO COERCITIVO DEGLI STRANIERI/DICRE/CGPI**

Telefono: (61) 3311-8383

Fax: (61) 3311-8383

DIVISIONE DEL CONTROLLO DELL'IMMIGRAZIONE – DCIM/CGPI

Telefono: (61) 3311-8408 o 8400 o 8360

Fax: (61) 3226-1801

**COMMISSARIATI DI POLIZIA D'IMMIGRAZIONE – DELEMIG**

ALAGOAS/MACEIÓ

Indirizzo: Av. Walter Ananas S/N – Bairro Jaraguá/Maceió

CEP: 57.025-080

Telefono: (82) 216-6788 interno 222

AMAPÁ/MACAPÁ

Indirizzo: Av. Ernestino Borges, nº 1402 – Bairro Jesus de Nazaré

CEP: 68908-010

Telefono: (96) 223-9644 interno 223 o 225

AMAZONAS/MANAUS

Indirizzo: Av. Domingos Jorge Velho s/n – Conj. D. Pedro II – Bairro Alvorada II

CEP: 69.000-000

Telefono: (92) 655-1580 o 1581 interno 323

Fax: (92) 238-6824

BAHIA/SALVADOR

Indirizzo: Av. Oscar Pontes, 339

CEP: 40.460-130

Telefono Generale: (71) 655-1580 interno 323

Fax: (71) 238-6824

CEARÁ/FORTALEZA

Indirizzo: Rua Dr. Laudelino Coelho, nº 55 – Bairro de Fátima

CEP.: 60.415-430

Telefono Generale: (85) 3277-4930

### DF/BRASILIA

Indirizzo: Setor de Areas Isoladas Sudoeste – SAIS Q. 07 L. 23

CEP: 70.610-901

Telefono Generale: (61) 3345-9590 o 9515 o 9520

Fax: (61) 3345-9549 o 3245-1288

### ESPIRITO SANTO/VITÓRIA

Indirizzo: Rua Vale do Rio Doce nº 01 – São Torquato – Vila Velha/ES

CEP: 29.116-670

Telefono: (27) 3331-8020

Fax: (27) 3331-8035

### GOIÁS/GOIÂNIA

Indirizzo: Av. 5ª Radial equina com Alameda Eugenio Jardim Quadra 214 – A –  
lotes 1/13 – Setor Pedro Ludovico

CEP: 74.823-030

Telefono Generale: (62) 240-9737 o 9738 o 9762

### MARANHÃO/SÃO LUIS

Indirizzo: Av. Santo Dumont, 18 Bairro Anil

CEP: 65.046-660

Telefono Generale: (98) 244-4740 interno 8148 (SHOPPING/CIDADÃO – 221-3959)

### MATO GROSSO/CUIABÁ

Indirizzo: Av. Rubens Mendonça nº 909, Bairro Araés

CEP: 78.005-560

Telefono Generale: (65) 614-5656 o 5660

Fax: (65) 323-1346

### MATO GROSSO DO SUL/CAMPO GRANDE

Indirizzo: Rua Fernando Luiz Fernandes, nº 322 – Vila Sobrinho

CEP: 79.110-500

Telefono: (67) 368-1100 interno : da 1132 a 1137

Fax: (67) 368-1178

### MINAS GERAIS/BELO HORIZONTE

Indirizzo: Rua Nascimento Gurgel nº 30 – Bairro Gutierrez

CEP: 30.430-340

Telefono: (31) 3330-5281 o 5283 o 5286

Fax: (31) 3337-9834

### PARÁ/BELÉM

Indirizzo: Av. Almirante Barroso nº 4466

CEP: 66.613-710

Telefono: (91) 214-8060

### PARAÍBA/JOÃO PESSOA

Indirizzo: Praça Barão do Rio Branco nº 17

CEP: 58.040-140

Telefono: (83) 214-2500 interno 303

### PARANÁ/CURITIBA

Indirizzo: Alameda Dr. Muricy, 814 – Centro

CEP: 80020-040

Telefono: (41) 233-3290

Fax: (41) 233-3283

### PERNAMBUCO/RECIFE

Indirizzo: Av. Martin Luther King, 321 – Cais do Apollo – Bairro do Recife

CEP: 50.030-230

Telefono: (81) 3425-4024

### PIAUÍ/TERESINA

Indirizzo: Av. Maranhão nº 1.022 – Norte – Centro

CEP: 64.000-010

Telefono: (86) 2106-4915



### RIO DE JANEIRO/RJ

Indirizzo: Av. Rodrigues Alves nº 1 – 3º andar – Centro

CEP: 20.081-250

Telefono: (21) 2518-6759 interno: 1132 o 1154

### RIO GRANDE DO NORTE/NATAL

Indirizzo: Av. Interventor Mário Câmara nº 3000 – Bairro Nazarè

CEP: 59.074-600

Telefono: (84) 204-5560 o 5563

### RIO GRANDE DO SUL/PORTO ALEGRE

Indirizzo: Av. Paraná nº 991 – Bairro São Geraldo

CEP: 90.240-600

Telefono: (51) 3358-9067 interno 9067

### RONDÔNIA/PORTO VELHO

Indirizzo: Av. Lauro Sodré nº 2905 – Tanques

CEP: 78.904-300

Telefono: (69) 216-6245

### RORAIMA/BOA VISTA

Indirizzo: Av. Ville Roy nº 2801, Bairro Caçari

CEP: 69.306-000

Telefono: (95) 621-1508

### SANTA CATARINA/FLORIANÓPOLIS

Indirizzo: Av. Irineu Bornhausen, 4744 – Agronômica

CEP: 88.025-202

Telefono: (48) 281-6500 interno 6652

SÃO PAULO/SP

Indirizzo: Av. Prestes Maia nº 700 – Bairro da Luz

CEP: 01031-000

Telefono: (11) 3616-5233 o 5234

Fax: (11) 229-1660

SERGIPE/ARACAJU

Indirizzo: Rua Lagarto, 58 – Centro

CEP: 49.010-390

Telefono Generale: (79) 3179-2780

Fax: (79) 3179-1808

TOCANTINS/PALMAS

Indirizzo: Av. Teotônio Segurado, ACSU-SE 20, Conjunto "I" Lote 04

CEP: 77.102-070

Telefono: (63) 218-5707

**Coordinatore generale**

Alberto Colella

**Traduzione**

Roberto Sgarbi

**Revisione dei testi giuridici**

Giovanni Gallo

**Revisione linguistica**

Guendalina Carbonelli

Maria Rosaria Gallo

Carlo Patti

**Copertina**

Cristina Ribas





### **Embaixada da Itália**

SES - Av. das Nações, Quadra 807, Lote 30 - 70420-900 - Brasília/DF

Tel.: 0xx/61/3442.9900 / Fax: 0xx/61/3443.1231

E-mail: [embitalia@embitalia.org.br](mailto:embitalia@embitalia.org.br)